

SETTORE CARNI

COMMERCIALIZZAZIONE E AMMASSI PRIVATI

L'attività dell'ADMA nel settore delle carni si sviluppa ed attua secondo le indicazioni riportate nella regolamentazione comunitaria di mercato. A tal proposito si ricorda che gli elementi fondamentali di tale regolamentazione sono tre e cioè l'intervento diretto, l'aiuto all'ammasso privato e le restituzioni all'esportazione. I primi due meccanismi mirano direttamente alla difesa della produzione interna, il terzo invece serve a tutelare la produzione stessa dalla concorrenza delle carni proveniente dai paesi terzi.

- a) Con l'intervento diretto, o intervento permanente, la Comunità, determinato il prezzo di intervento per ciascun tipo a taglio di carne, proporzionale al prezzo di orientamento, acquista le carni bovine dai produttori dell'area comunitaria, al prezzo d'intervento, allorché essi non riescono a collocarle a migliori condizioni sul libero mercato. Con questo tipo di intervento l'azione comunitaria è duplice: da una parte garantisce ai produttori un livello minimo di prezzo nel momento in cui il mercato è in crisi; dall'altra, acquistando carne, sottrae il quantitativo acquistato dal circuito normale di commercializzazione modificando quindi l'offerta nella sua quantità e provocando, di riflesso, una spinta alla ripresa dei prezzi.
- b) Con l'aiuto all'ammasso privato, la CEE crea un interesse da parte di operatori privati ad ammassare, per determinati periodi, carni di loro proprietà e quindi, di fatto, sottrae per un certo tempo ai circuiti commerciali quote di prodotto. Con ciò, pur se ad effetto meno rapido dell'intervento permanente, genera una modificazione quantitativa dell'equilibrio domanda-offerta, provocando anche in questo caso, una spinta alla ripresa dei prezzi.

c) Con le restituzioni all'esportazione, la CEE favorisce l'esportazione di prodotto verso paesi terzi e quindi, anche in questo caso, opera sull'equilibrio domanda-offerta riducendo i quantitativi dell'offerta sui mercati interni provocando di conseguenza una spinta alla ripresa dei prezzi.

Gli elementi principali della politica di mercato nel settore delle carni, sopra descritti, sono riferibili sia alle carni bovine che a quelle suine con la precisazione però che per il primo comparto hanno trovato completa attuazione mentre per il secondo non si è fatto ricorso all'intervento diretto.

Premesso quanto sopra si può passare alla concreta operatività svolta dall'ADMA nello specifico settore in argomento. Per quanto riguarda innanzitutto l'intervento diretto, esso viene svolto da assuntori che effettuano le varie operazioni di gestione in nome e per conto dell'ADMA, mettendo a disposizione le strutture necessarie.

Per quanto riguarda lo specifico settore delle carni bovine la vigente legislazione nazionale stabilisce che l'incarico di assuntore debba essere affidato ad associazioni di produttori del settore zootecnico ad ampia base associativa, rappresentativa sul piano nazionale e capaci di assicurare in maniera razionale, completa attuazione delle operazioni esecutive d'intervento. Il Consiglio di Amministrazione dell'ADMA ha ritenuto che il disposto legislativo trovi la sua realizzazione nell'affidamento dall'incarico di assuntore alla Associazione Italiana Allevatori.

L'ente, come già dimostrato nelle precedenti campagne è in grado di organizzare su tutto il territorio italiano i centri di intervento nelle zone interessate alle produzioni

zootecniche e per le quali si possono determinare le condizioni per il conferimento all'intervento. I Centri presso i quali avviene lo stoccaggio della carne conferita sono dislocati presso cooperative o privati operatori e comunque messi a disposizione da coloro che dispongono di impianti frigoriferi dotati di celle e tunnel di congelamento e strutture annesse.

I centri di intervento messi a disposizione dalla Associazione Italiana Allevatori nel 1983, per la campagna 1983/84 sono quelli appresso indicati:

- CENTRO DI FORMIGLIANA (Vercelli) presso stabilimento F.lli Schellino s.n.c. Centro Carni-Industria Alimentare -Strada statale Vercelli-Biella.
- CENTRO DI NOVARA - presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. - Via Bartolino da Novara, 3 - Novara.
- CENTRO DI PAVIA- Presso stabilimento Magazzini Generali Fiduciari della Cassa di Risparmio delle PP.LL. S.p.A. -Via Veneroni, 18 - Pavia.
- CENTRO DI CORNAREDO (Milano) Fraz. di S.Pietro all'Olmo - Presso Stabilimento FRIGOSCANDIA S.p.A. Via Monzoro, 140-
- CENTRO DI BAGNOLO S. VITO (Mantova) - Presso stabilimento CO.N.VA.ZCO.Soc.Coop. ^{S.F.L.} (Strada Romana Bagnolo S. Vito (MN)-
- CENTRO DI SEREGNO (Milano) -presso stabilimento SAVAL s.r.l. località Dosso, Via delle Valli, 52 -Seregno-
- CENTRO DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (Milano) presso Stabilimento Frigoriferi di Tavazzano S.p.A. - Magazzini Generali - Via Matteotti, 1
- CENTRO DI MELZO (Milano) -Presso Compagnia Italiana Generalfrigo S.p.A. - Viale Germania, 10
- CENTRO DI CISANO BERGAMASCO (Bergamo) - Presso Stabilimento Ronzoni & Perego S.n.c. - Via Milano, 14

- CENTRO DI BRESCIA - Presso Stabilimento Borghetto S.p.A.
Magazzini Generali e Frigoriferi - Via S. Giovanni Bosco, 17
- CENTRO DI CREMONA - Presso Stabilimento Magazzini Generali
Fiduciari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
S.p.A. - Via dell'Annona, 17-
- CENTRO DI PEGOGNAGA -(Mantova) Presso Stabilimento Macello
Cooperativo per la lavorazione delle carni Soc.Coop.a r.l.
Strada Chiaviche.
- CENTRO DI REGGIO EMILIA - Presso Stabilimento ACM S.r.l.
Azienda Cooperativa Macellazione - Strada 2° Canali, 6.
- CENTRO DI MODENA - Presso Stabilimento C.C.M. Consorzio Car
ni Modena - Soc.Coop. a r.l.- Via del Mercato, 59
- CENTRO DI UBERSETTO DI FIORANO (MO) Presso Stabilimento Eurofri
go S.n.c. di Guidetti Aronne & C. - Via Viazza.
- CENTRO DI FUNO DI ARGELATO (Bologna) - Presso Stabilimento
Frigorifero di Funo S.a.s. - Via Galliera, 14.
- CENTRO DI S. AGATA SUL SANTORNO (RA) - Presso Stabilimento
IRFA S.n.c. - Via S. Vitale, 31 - S. Agata sul Santorno (RA)
- CENTRO DI BOLOGNA - Presso Stabilimento ASAM - Via Fioravan
ti, 22 Bologna.
- CENTRO DI VOLTANA DI LUGO (Ravenna)- Presso Stabilimento
CO.MA.CAR. S.r.l. - Cooperativa Macellazione Carni della Pro
vincia di Ravenna - Via Fiumazzo, 109.
- CENTRO DI PERUGIA - presso Stabilimento CI.C.ZOO.- Cooperati
va Zootecnica Centro Italia S.r.l. - Frazione Ponte S.Giovan
ni (PG).
- CENTRO DI CAMPO S. MARTINO - (Padova) Presso Stabilimento
F.lli Tosetto S.n.c.- Strada Statale della Valsugana, 47-Km 18.
- CENTRO DI CADONEGHE (Padova) - Presso Stabilimento Grosoli
S.p.A. - Via Guglielmo Marconi, 84.
- CENTRO DI CITTADELLA (Padova)- Presso Stabilimento S.C.I. S.n.c
Via del Macello, 14-
- CENTRO DI CASTELVETRO (MO) -Presso Stabilimento INALCA-Indu
stria Alimentari Carni S.p.A.-Via Belvedere, 23.
- CENTRO DI FAENZA (RA)-Presso Stabilimento Macello Cooperativo
P.A.C. Soc.Coop. a r.l. - Via S. Silvestro, 40/2.

- CENTRO DI VERONA - Presso Stabilimento Ente Autonomo Magaz-
zini Generali - Viale del Lavoro, 1
- CENTRO DI GROSSETO - Presso Stabilimento I.C.E.D. S.p.A.
Località Poponaio - Via Aurelia Nord Km.185 - La Rugginosa, 13
- CENTRO DI APRILIA-(Latina)- Presso Stabilimento Freddindustria
S.p.A.- Via Arturo Toscanini.
- CENTRO S. BENEDETTO DEL TRONTO(Ascoli Piceno)Fraz. Porto d'A-
scoli- Presso Stabilimento Centralfigor di Orlando Marconi -
Strada Statale Adriatica Km. 351,500-
- CENTRO DI CONTROGUERRA-(Teramo) - Presso la Società Eurofri-
gor S.r.l. - Via Val di Tronto-
- CENTRO DI MODUGNO (Bari) - Presso Stabilimento IL.CA. Zona
Industriale - Viale F. De Blasio -
- CENTRO DI CHIETI- Presso Stabilimento Cinalli Guido S.a.S.-
Viale Abruzzo, 320 - Chieti Scalo-
- CENTRO DI UTA (CA) - Presso Stabilimento VAL.R.ISO. S.p.A.
Zona Industriale Macchiareddu- Uta (Ca)
- CENTRO DI MAMIANO (Parma) - Presso Stabilimento La Mamianese
Conservazione Surgelazione di Prodotti Alimentari -Mamiano
di Traversetolo - Via Pedemontana -
- CENTRO DI PRUNARO DI BUDRIO (Bologna) - Presso Società BE.CA.
S.p.A. - Via Mori, 6.
- CENTRO DI VEROLANUOVA (Brescia) - Presso Società Interconsor-
ziale Conservazione Prodotti Agricoli S.I.C.P.A.- Via Kennedy-
Località Bettolino-
- CENTRO DI VICENZA - Presso Centro Carni- Viale della Serenissi-
ma, 52.
- CENTRO DI COLOGNA VENETA (Verona) - Presso ZO.CO. Zootecnica
Colognese Soc. Coop. a r.l. - Via S. Michele, 19.
- CENTRO DI ISTRANA(TV)-Presso Soc.CO.MA.VE. S.p.A.-Via Fabio
Filzi, 17.

La descrizione dell'attività dell'ADMA deve in ogni caso essere fatta con riferimento alla campagna di commercializzazione che ha inizio il primo lunedì del mese di aprile di ogni

anno, per cui ne consegue che nell'arco del 1983 ha termine la campagna 1982/83 e inizia la successiva campagna 1983/84.

E' evidente comunque che i dati e i fatti che hanno maggior risalto e caratterizzano l'attività nel corso dell'anno 1983 sono quelli attinenti all'inizio e la prima parte della campagna 1983/84.

Ciò è valido anche se per effetto del mancato accordo sulla fissazione dei prezzi agricoli, la campagna di commercializzazione 1983/84 è iniziata con un certo ritardo e cioè il 23 maggio 1983.

Prima di esporre gli elementi più significativi della gestione si ritiene opportuno ricordare che l'incarico di assuntore è stato affidato, come detto sopra, all'Associazione Italiana Allevatori, mediante stipula di apposita convenzione contenente le norme e condizioni per l'attuazione del servizio affidato.

Prescindendo dagli elementi normativi puramente di carattere amministrativo si possono ricordare i più significativi elementi di carattere finanziario.

Avuto riguardo al carattere (cooperativistico) dell'ente assuntore è stato previsto che i capitali necessari a pagare le carni conferite vengono anticipati dall'AIMA sulla base di previsioni trimestrali. I capitali stessi vengono versati dall'AIMA su uno speciale conto vincolato è dal quale sono prelevati dall'assuntore per far fronte ai pagamenti del prodotto confetto. Per le varie operazioni tecniche ed amministrative relative alla entrata della merce in magazzino, al suo congelamento, alla sua conservazione e successivamente alla sua uscita, sono fissati dei compensi nella misura appresso indicata:

- compenso operazioni entrata e congelamento £. 11.750 q.le
- compenso operazioni conservazione £. 83/q.lexgiorno
- compenso operazioni uscita £. 1.950/q.le

Per completare il quadro dei rapporti AIMA- Assuntore occorre precisare che l'azione amministrativa si sviluppa nel controllo della gestione stessa sulla base dei documenti trasmessi mensilmente dall'assuntore stesso, nonché, sulla periodica visita presso i Centri d'intervento al fine di verificare gli esatti adempimenti delle norme contrattuali.

L'assuntore provvede ogni mese alla compilazione di un rendiconto che presenta all'AIMA corredato di tutta la documentazione giustificativa dei movimenti stessi come bollette e fatture.

La revisione di tali rendiconti determina conseguentemente il pagamento all'assuntore di un anticipo sui compensi maturati pari al 95% degli stessi.

Al termine della campagna di commercializzazione, l'assuntore è tenuto alla presentazione del rendiconto finale di gestione le cui risultanze vengono poi sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'AIMA e quindi determinano le liquidazioni dei saldi.

Nel corso del 1983 e in particolare all'inizio della campagna 1983/84, la situazione di mercato ha determinato un notevole flusso di prodotto verso i centri d'intervento. L'ecedentarietà comunitaria con prezzi bassi si è rilevata anche nel nostro paese e ha contribuito a determinare l'aumento degli stocks all'intervento rendendo necessaria l'apertura di numerosi depositi di conservazione collegati ai centri principali.

Il mercato delle carni comunque evidenzia i suoi corsi in maniera ciclica e in funzione del taglio e della qualità della carne. In altri termini i prezzi delle carcasse possono subire oscillazioni diverse da quelle del solo quarto posteriore o anteriore e anche a secondo che si tratti di prima o seconda qualità.

I meccanismi fissati dai regolamenti comunitari precisano che l'acquisto all'intervento di ciascuna categoria può essere sospeso non appena si constata che per tre settimane consecutive il prezzo di mercato della corrispondente categoria è pari o superiore al 102% del prezzo di acquisto all'intervento. Parallelamente si procede per autorizzare il conferimento all'intervento di ciascuna categoria di prodotto e cioè verificando che per due settimane il prezzo di mercato rimanga al di sotto del prezzo di acquisto.

Il ciclo degli acquisti si è quindi sviluppato secondo i tempi di seguito indicati, per le categorie e i prezzi riportati:

CAMPAGNA 82/83

fino all'8/4/83

acquisto di posteriori di

vitelloni I° qualità	max £.	623.999,744/q.le
	min £.	602.000,381/q.le

acquisto di posteriori di

vitelloni II° qualità	max £.	589.000,816/q.le
	min £.	568.000,428/q.le

dal 18/4/83 al 22/5/83

acquisto di quarti compensati

vitelloni I° qualità	max £.	491.000,724/q.le
	min £.	480.999,373/q.le

vitellone II° qualità

	max £.	464.000,041/q.le
	min £.	453.999,979/q.le

CAMPAGNA 83/84

Dal 23/5/83 al 3/7/83

acquisto di quarti compensati

vitellone I° qualità	max £.	539.000,199/q.le
	min £.	529.000,362/q.le

vitellone II° qualità	max £.	508.999,347/q.le
	min £.	498.999,510/q.le

dal 4/7/83 al 4/9/83

acquisto quarti anteriori

vitellone I° qualità	max £.	404.000,388/q.le
	min £.	384.999,759/q.le

vitellone II° qualità	max £.	382.001,283/q.le
	min £.	363.999,699/q.le

dal 5/9/83 al 5/11/83

acquisto quarti compensati

vitellone I° qualità	max £.	539.000,199/q.le
	min £.	529.000,362/q.le

vitellone II° qualità	max £.	508.999,347/q.le
	min £.	498.999,510/q.le

dal 7/11/83 al 31/12/83

acquisto quarti posteriori

vitelloni I° qualità	max £.	685.000,233/q.le
	min £.	662.000,742/q.le

vitellone II° qualità	max £.	645.999,930/q.le
	min £.	623.999,484/q.le

La carne conferita all'intervento rappresenta indubbiamente una eccedenza che non potendo andare distrutta necessita di essere ceduta ma con una perdita di gestione a carico delle casse comunitarie e in particolare della sezione garanzia del FEOGA.

Prima quindi di esporre il dato relativo al movimento di magazzino sarà opportuno indicare le modalità di cessione e i relativi prezzi fissati di volta in volta dalla regolamentazione comunitaria.

Lo smercio delle scorte avviene, ovviamente preferendo il canale esportazione verso i paesi terzi in modo da alleggerire realmente il mercato comunitario e in questo esercizio tali

vendite hanno avuto un notevole aumento in percentuale rispetto ai precedenti.

A tal fine la regolamentazione comunitaria prevede che la carne ceduta per tale scopo debba lasciare il territorio geografico della comunità entro cinque mesi dal momento in cui avviene la vendita.

Nel corso del 1983 sono state effettuate numero 22 vendite di carne destinata all'esportazione per complessivi q.li 210.321 circa e con prezzi variabili da £. 329.886/q.le a £. 171.648/q.le a secondo del taglio e della qualità.

Un secondo tipo di vendite e per contingenti fissati dalla Comunità e riguardanti esclusivamente i quarti anteriori è destinata al rifornimento della industria trasformatrice. Gli obblighi imposti agli operatori che acquistano il prodotto consistono nell'effettuare la trasformazione della carne entro un periodo massimo di quattro mesi dalla data di effettuazione della vendita stessa. Sempre nel corso del 1983 sono stati venduti, su disposizione della Comunità q.li 89.030 di carne per trasformazione industriale e con prezzi che hanno oscillato nel corso dell'anno stesso da £. 226.219/q.le a £. 158.238/q.le.

Un tipo di vendita che si effettua quasi costantemente per tutto l'arco dell'anno riguarda i quarti posteriori acquistabili da enti ed istituti sociali.

Più precisamente tutti gli enti a carattere sociale e senza scopo di lucro, come istituti religiosi, ospedali, mense scolastiche ed altri enti sociali possono acquistare il prodotto dagli stocks d'intervento al fine di integrare le reti giornaliere dei propri assistiti.

Il quantitativo ceduto è infatti in ragione di gr.50, per assistito e per giorno, di carne congelata con osso, e nel

corso del 1983 è ammontato a q.li 55.052. Il prezzo di vendita è in questo caso particolarmente vantaggioso e nel corso del 1983 ha oscillato da £. 195.150/q.le a £. 211.103/q.le.

A tal proposito si tiene a precisare che le variazioni nei prezzi di vendita dipendono più spesso da variazioni di valore della lira verde e meno da aumenti o diminuzioni dei prezzi stessi che come è noto sono espressi in ECU.

Un ultimo tipo di vendita meno privilegiato dagli organi comunitari è quello riguardante prodotto per il quale non è fissata alcuna specifica destinazione.

In altri termini si tratta di prodotto che non può che ritornare facilmente sul mercato aggravando quindi una situazione produttiva difficile e che ha dovuto far ricorso alla garanzia rappresentata dall'intervento. Nel 1983 non si è effettuata alcuna vendita di questo tipo.

L'azione amministrativa connessa alla operatività delle vendite è di particolare importanza per gli uffici dell'A.I.M.A. in relazione al numero di vendite stesse e agli adempimenti necessari.

Tutte le richieste di acquisto in esecuzione delle vendite disposte dalla Comunità devono ricevere una qualsiasi risposta entro cinque giorni da quello in cui le domande stesse sono state considerate ricevibili da parte dell'AIMA. E' evidente che l'esistenza di un termine così ristretto, impegna gli uffici in un lavoro attento e sollecito e che non si concilia con le strutture operative di cui dispone l'AIMA.

Nel corso del 1983 è stato effettuato l'allacciamento al Centro Elaborazione dati dell'AIMA e ciò consentirà una maggiore snellezza operativa e con un ridottissimo margine di errore, non appena realizzata la piena operatività dello stesso.

A maggior conforto e sostegno di quanto esposto si ricorda che il solo settore delle vendite ad enti sociali ha riguardato complessivamente oltre n. 3.000 domande di acquisto nel corso del 1983.

Per ciascuna domanda si è proceduto nell'esame della stessa, all'eventuale stipula del contratto di vendita e successivamente al controllo sull'esecuzione della vendita per il successivo svincolo della fidejussione.

L'andamento delle vendite presenta delle punte maggiori in taluni mesi e ciò in concomitanza con la vendita di carne per uso industriale o per esportazione nei paesi terzi. Per il resto si può rilevare un andamento piuttosto costante nel ritmo delle vendite dovuto soprattutto alle vendite a favore di enti ed istituzioni sociali.

Nel prospetto che segue sono riportati i quantitativi usciti nell'anno 1983 distintamente per ciascun tipo di vendita e con a fianco la relativa percentuale sul totale:

- vendite per trasformazione ind.le	q.li	89.030	25%
- vendite esportazione	"	210.321	59%
- vendite a favore di enti sociali	"	55.052	16%
	TOTALE	q.li 354.403	100%

Per quanto riguarda il movimento finanziario esso può sintetizzarsi come appresso specificato:

Controvalore inventariale quantità giacenti al 1.1.83	£. 161.153.067.416
Controvalore quantità acquistate nel 1983	£. 539.515.237.249
Controvalore quantità vendute nel 1983	£. 77.250.548.700

Controvalore inventariale
quantità giacenti al 31.12.83 £. 418.439.013.574

Per il costo dei servizi relativi alle operazioni
svolte si riportano di seguito i principali elementi:

Interessi di finanziamento	£. 28.426.489.072
Spese entrata merce in magazzino	£. 9.160.224.139
Spese conservazione	£. 27.747.441.200
Spese di uscita	£. 570.020.014
TOTALE	£. <u>65.904.174.425</u>

Per il settore delle carni come si vede il bilancio a carico delle casse comunitarie della sezione garanzia del FEOGA è in netto disavanzo e determina una consistente perdita per effetto della generale situazione eccedentaria che costringe la politica comunitaria a svendere la carne stoccata.

In sintesi il deficit può essere illustrato con gli elementi appresso illustrati:

Controvalore giacenze 1.1.1983	£. 161.153.067.416
Controvalore acquisti	£. 539.515.237.249
Spese entrata, conservazione, uscita e finanziamento	£. 65.904.174.425
<u>TOTALE O DEBITO FEOGA</u>	£. <u>766.572.479.090</u>
Controvalore quantità vendute	£. 77.250.548.700
Controvalore inventariale al 31.12.83	£. 418.439.013.574
<u>TOTALE CREDITO FEOGA</u>	£. <u>495.689.562.274</u>
<u>PERDITA</u>	£. <u>270.882.916.816</u>

Sul piano amministrativo l'azione degli uffici dell'ADMA provvede da un lato alla rendicontazione mensile del

le operazioni effettuate ai fini della loro imputazione al bilancio del FEOGA e dall'altro alla verifica degli stessi fatti gestionali nei confronti dell'ente assuntore.

La diversità dei criteri di rendicontazione fa sì che risulti maggiormente onerosa e difficoltosa la gestione dei rapporti contrattuali con l'Associazione Italiana Allevatori in quanto per ogni atto che da luogo a pagamenti per anticipazioni sugli acquisti o compensi, è necessario provvedere alla emanazione di specifici mandati di pagamento sulla scorta dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Per quanto attiene infine la particolare forma d'intervento previsto dalla regolamentazione comunitaria sia per il settore bovino che suino si riferisce di seguito sull'attività svolta.

Nell'anno 1983 sono stati disposti dalla Comunità i seguenti ammassi privati di carni:

- Ammasso di carni suine allo stato congelato a norma del Regolamento CEE n. 229/83;
- Ammasso di carni suine allo stato congelato nelle zone del Piemonte colpite da peste suina africana, a norma del Regolamento CEE n. 1116/83 con cui sono state previste misure di aiuto circa doppie rispetto a quelle del normale ammasso privato;
- Ammasso di quarti posteriori di bovini adulti a norma del Regolamento CEE n. 3000/83.

I dettagli relativi agli ammassi di cui ai sopracitati Regolamenti n. 229/83 e n. 3000/83 sono riportati negli allegati prospetti, mentre l'ammasso di cui al predetto regolamento n. 1116/83 ha riguardato soltanto n. 13 pratiche per complessive tonn. 311,808.

Per quanto riguarda i pagamenti effettuati dall'AIMA per

la corresponsione di aiuti alle ditte ammassatrici, si precisa che nell'esercizio finanziario 1983 sono state complessivamente spese £. 13.610.141.388 di cui:

- £. 6.246.929.655 per aiuti all'ammasso di carni bovine effettuato nel precedente anno 1982 in applicazione del Reg. CEE n. 2826/82;
- £. 3.127.592.673 a completamento delle liquidazioni relative al precedente ammasso di carni suine effettuato in applicazione del Regolamento CEE n. 717/82;
- £. 4.167.849.180 per la liquidazione di n. 193 pratiche relative al citato Reg. CEE n. 229/83 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1983;
- £. 67.769.880 per la liquidazione di n. 7 pratiche relative al citato Reg. CEE n. 1116/83 il cui periodo di ammasso è scaduto nel corso dello stesso anno 1983.

Nell'anno 1983, in applicazione dei regolamenti comunitari 1837/80, 2643/80, 2660/80, 2681/82 e 1885/83 relativi all'organizzazione, concessione e modalità di applicazione del premio a favore dei produttori di carni ovine, nonché, alla determinazione del medesimo, si è dato corso alla campagna 82/83.

Considerato che è stato il primo anno d'intervento nel settore, la scadenza per la presentazione delle domande ha subito più di una proroga anche per la coincidenza con le vacanze estive e per la conseguente difficoltà, da parte degli uffici periferici preposti alla ricezione delle domande degli interessati, ad istituire immediati riscontri ai fini dell'accertamento dei diritti reclamati.

A chiusura dei termini di pagamento (6 mesi dopo la pubblicazione del Reg. CEE 1885/83 dell'11.7.83) è stato liquidato l'importo complessivo di £. 363.963.583 relativo a n. 497.451 capi e a n. 12.747 domande inoltrate.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MOVIMENTO MAGAZZINO CARNI BOVINE ANNO 1983

MESE	ENTRATE	USCITE	GIACENZE
licenze al 1/1/83			568.941,915
GENNAIO	58.251,470	17.894,760	609.298,625
FEBBRAIO	63.435,880	11.544,302	661.190,203
MARZO	77.925,760	7.424,225	731.691,738
APRILE	77.172,510	6.491,640	802.372,608
MAGGIO	121.853,240	13.600,85	910.624,998
GIUGNO	162.641,380	12.335,95	1.060.930,428
LUGLIO	48.759,930	49.992,300	1.059.698,058
AUGOSTO	31.496,340	43.794,980	1.047.399,418
SETTEMBRE	165.251,640	48.034,050	1.164.617,008
OCTOBRE	147.593,270	34.575,630	1.277.634,640
NOVEMBRE	33.250,350	65.509,650	1.245.375,348
DICEMBRE	17.198,08	43.362,18	1.219.211,240

AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE A NORMA DEL REG. CEE N. 229/83.

<u>PRODOTTO</u>	<u>DURATA AMMASSO MESI</u>	<u>PRATICHE N.</u>	<u>QUANTITA' AMMASSATE TONNI.</u>
- Carcasse e mezzene:	4	2	61,965
	5	2	190,659
	6	=	=
	7	4	627,809
	<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>880,433</u>
- Prosciutti in osso:	4	73	7.011,347
	5	3	90,309
	6	2	20,178
	7	9	307,522
	<u>TOTALE</u>	<u>87</u>	<u>7.429,356</u>
- Spalle e parti anteriori in osso:	4	30	1.839,144
	5	5	95,795
	6	3	55,599
	7	2	39,791
	<u>TOTALE</u>	<u>40</u>	<u>2.030,329</u>
- Lombate in osso:	4	24	1.640,347
	5	4	65,452
	6	6	116,382
	7	9	277,226
	<u>TOTALE</u>	<u>43</u>	<u>2.099,407</u>
- Pancette:	4	32	1.546,526
	5	9	324,412
	6	23	956,059
	7	10	894,252
	<u>TOTALE</u>	<u>74</u>	<u>3.721,249</u>
- Carni disossate:	4	76	3.289,099
	5	13	586,169
	6	18	564,378
	7	3	139,687
	<u>TOTALE</u>	<u>110</u>	<u>4.579,333</u>
	<u>TOTALE COMPL.</u>	<u>362</u>	<u>20.740,107</u>

AMMASSO PRIVATO CARNI BOVINE A NORMA DEL REG. CEE N. 3000/83.

<u>TAGLIO</u>	<u>DURATA CONTRATTI MESI</u>	<u>FRATICHE N.</u>	<u>QUANTITA' AMMASSO PER TONN.</u>
<u>A) Quarti post. di maschi identificati.</u>			
- Pistola	4	4	401,098
	5	=	=
	6	2	37,017
	<u>TOTALE</u>	<u>6</u>	<u>438,115</u>
- Diritto		//	//
<u>B) Altri quarti posteriori</u>			
- Pistola	4	120	6.398,577
	5	12	291,320
	6	12	636,281
	<u>TOTALE</u>	<u>144</u>	<u>7.326,178</u>
- Diritto	4	3	240,085
	5	=	=
	6	5	280,112
	<u>TOTALE</u>	<u>8</u>	<u>520,197</u>
	<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	<u>158</u>	<u>8.234,490</u>

PREMIO NASCITA VITELLI

Con regg. CEE 454/75 del 27/2/75 e n. 848/75 del 1/4/75, integrati dal D.M. 17/4/75, è stato istituito a partire dalla campagna 1975/76 il regime di aiuto alla nascita dei vitelli a favore dei produttori di bovini, prorogato per le successive campagne dalla seguente normativa comunitaria, integrata con disposizioni applicative nazionali:

- Campagna 76/77: Reg. CEE 620/76 del 19/3/76 e 743/76 del 31/3/76 - D.M. 13.4.76 e D.P.A. 24/4/76;
- Campagna 77/78: Reg. CEE 871/77 del 26/4/77 e 927/77 del 29/4/77 - D.M. 31/5/77 e D.P.A. 8/6/77;
- Campagna 78/79: Reg. CEE 997/78 del 12/5/78 e 1047/78 del 22/5/78 - D.M. 25/5/78 e D.P.A. 8.477 del 30/5/78;
- Campagna 79/80: Reg. CEE 1276/79 del 25/6/79 e 1354/79 del 29/6/79 - D.M. 28/7/79 e D.P.A. 28/7/79;
- Campagna 80/81; Reg. CEE 1667/80 del 27/6/80 e 1886/80 del 15/7/80 - D.M. 2/8/80 e D.P.A. 11/8/80;
- Campagna 81/82: Reg. CEE 1120/81 del 28/4/81 e 1270/81 del 13/5/81 - D.M. 3/6/81 e D.P.A. 18/6/81;
- Campagna 82/83: Reg. CEE 1201/82 del 18/5/82 e 1243/82 del 19/5/82 - D.M. 23/5/82 e D.P.A. 17/7/82;
- Campagna 83/84; Reg. CEE 1215/83 del 17/5/83 e 1262/83 del 20/5/83 - D.M. 11/6/83 e D.P.A. 6/7/83.

Il citato aiuto è stato istituito per il perseguimento delle seguenti finalità: integrare il reddito dei produttori dediti all'allevamento di bovini; incrementare il patrimonio bovino; favorire la produzione di carne di bovino adulto attraverso il raggiungimento di un peso di macellazione più elevato.

Il beneficio è corrisposto all'allevatore sulla base di domanda di premio subordinatamente all'identificazione del vitello e all'accertamento della permanenza in vita ad una deter

minata età. L'identificazione del vitello avviene mediante il recepimento di qualsivoglia contrassegno ufficiale di riconoscimento già esistente per il medesimo, o, qualora ne risulti privo, con la marcatura con contrassegno metallico auricolare.

Per la campagna 75/76 il premio era stato previsto suddiviso in due versamenti: uno da corrispondere subordinatamente alla verifica della nascita del vitello vivo, il secondo alla verifica del compimento da parte del vitello del 12° mese di vita.

A partire dalla campagna 76/77, l'erogazione del premio è stata subordinata all'accertamento della permanenza in vita al 6° mese del vitello identificato.

Sulla base delle disposizioni nazionali emanate per ogni singola campagna, gli accertamenti tecnici in azienda nonchè il servizio istruttorio e definitorio delle domande di corresponsione del premio, è affidato alle Regioni, e, nel loro ambito, avvalendosi l'AIMA, della L. 144 del 31/3/71, agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Uffici Regionali.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuata secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4/7/73 n. 532 modificato dal D.P.R. 24/12/74 n. 727. Al pagamento del premio provvede l'AIMA sulla base degli elenchi di pratiche liquidate e trasmesse dalle Regioni, a mezzo assegno circolare a favore degli aventi titolo, emesso dalla B.N.L., incaricata del servizio sulla base di apposita convenzione.

Gli Uffici Regionali sono peraltro tenuti, a norma dell'art. 3 del citato D.P.R. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli Organi Regionali di controllo, gli atti relativi al servizio svolto.

L'importo unitario del premio, fissato per ogni singo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la campagna dal relativo regolamento comunitario, è calcolata a partire dalla campagna 76/77 applicando il tasso di conversione in lire italiane, valido il giorno in cui il vitello compie il sesto mese. Nella seguente tabella si riporta la misura del premio applicato per le singole campagne:

Campagna 75/76	56 U.C.	£. 23.996
-		" 23.996
Campagna 76/77	28 U.C.	£. 25.964
		" 28.840
Campagna 77/78	35 U.C.	£. 36.050
		" 38.360
		" 40.390
Campagna 78/79	35 U.C.	£. 40.390
		" 42.525
		" 44.380
Campagna 79/80	42,948 ECU	£. 45.045
		" 45.556
		" 47.973
		" 49.724
Campagna 80/81	42,948 ECU	£. 49.724
		" 52.697
Campagna 81/82	32 ECU	£. 39.264
		" 40.256
		" 41.248
Campagna 82/83	32 ECU	£. 41.248
		" 42.912
Campagna 83/84	32 ECU	£. 42.912

Nel corso dell'anno 1983, sono stati eseguiti i pagamenti indicati nella tabella che segue, riferiti, sebbene in misura diversa, a quasi tutte le campagne di commercializzazione, per un ammontare complessivo di £. 99.806.939.340, corrispondente a n. 2.313.547 premi, a favore di circa 700.000 beneficiari, inclusi in circa 1.600 elenchi di liquidazione, pervenuti all'ADMA da parte degli Uffici Regionali incaricati del servizio:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	REP. CEE	CAMPANIA	C.	H. VITELLI	BENEFICIARI	Incarichi f.
1443	454/75	75/75	302.700	13	10	21.456.705
1453	520/76	75/77	190.105	7	5	3.832.375
1453	871/77	77/78	1.290.590	33	21	895.210
1473	997/78	78/79	--	--	--	--
1483	1275/79	79/80	117.201.385	2.383	830	529.211
1493	1557/80	80/81	24.803.782.350	480.474	145.056	593.091
5402	1120/81	81/82	61.088.907.535	1.497.238	484.692	370.580.792(1)
5405	1201/82	82/83	13.795.257.675	333.399	107.201	--
			<u>99.806.939.340</u>	<u>2.313.547</u>	<u>737.816</u>	<u>397.897.391</u>
			=====	=====	=====	=====

(1) Di cui L. 362.304.000= si riferiscono ad un solo recupero, bloccate a livello bancario, prima dell'erogazione, non appena riscontrato l'errore materiale di liquidazione da parte di un Ufficio Regionale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per una valutazione solamente economica, si evidenzia nella tabella allegata, come la suddetta spesa di lire 99.806.939.340 è risultata ripartita tra le Regioni e Province Autonome.

A partire dall'anno 1975 fino a tutto l'anno 1983, in ordine all'attuazione dei regolamenti sottoindicati, sono stati effettuati pagamenti per i seguenti importi complessivi:

Reg. CEE	Camp.	Domande ammesse alla liquidazione N. Vitelli	Vitelli per i quali il premio è stato pagato	L I R E
464/75	75/76*	4.420.200	4.420.155	106.066.059.719
620/76	76/77	1.987.900	1.987.900	55.626.972.850
871/77	77/78	2.080.000	2.057.425	79.288.673.980
997/78	78/79	2.200.000(stima)	2.146.116	90.507.708.480
1276/79	79/80	2.300.000(")	2.239.426	107.948.971.365
1667/80	80/81	2.400.000 (")	2.370.828	121.796.516.755
1120/81	81/82	2.400.000 (")	2.012.019	81.626.498.895
1201/82	82/83	2.400.000 (")	333.399	13.795.257.675
			<u>17.567.269</u>	<u>656.656.659.719</u>

* Per detta campagna erano previsti 2 versamenti del premio: alla nascita e al 12° mese - a partire dalla campagna 76/77, il versamento è unico, al sesto mese.

Prendendo come riferimento il numero di capi per i quali è stato acquisito il diritto all'erogazione del premio, si rileva che le prime tre campagne possono considerarsi concluse, l'attività svolta nell'83 è stata limitata alla predisposizione di provvedimenti di pagamento di pratiche residue, liquidate con ritardo dagli Uffici Regionali perchè di difficile perfezionamento.

Dai dati stessi si rileva che sono in fase di ultimazione anche le operazioni di pagamento dell'aiuto per le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONI	CIRIFADIA 75/76		CIRIFADIA 76/77		CIRIFADIA 77/78		CIRIFADIA 78/80		CIRIFADIA 80/81		CIRIFADIA 81/82		CIRIFADIA 82/83	
	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.	VITELLI M.	€.
VALLE D'AOSTA									115.624	1.936.024.250	114.091	1.590.110.734		
LIGURIA								44.552	765.381.804	34.201	501.807.218			
TRENTINO A.A.										432.903	17.682.816.126	56.624	3.337.029.456	
VALICO		33.593		26.415						32.527	1.334.343.888	16.845	593.278.491	
FRIULI V.G.										177.259	7.246.850.566	103.450	4.279.756.871	
EMILIA R.	3	71.065								7.082	291.990.368	3.253	123.544.132	
TOSCANA	1	33.593								3.416	140.536.120	4.699	197.103.968	
UMBRIA	7	167.450			25	967.470	1.112	5.478.725		230.551	10.250.784.407	27.682	1.147.887.424	
MARCHE									83.068	1.181.933.291	20.268	814.716.224	4.307	181.881.888
LAZIO									2	99.446	34.108	1.399.916.166	4.493	185.327.264
ABRUZZO											22.300	2.020.944.608	25.325	1.092.459.580
MOLISE									2.169	112.617.075	61.077	2.482.535.612	23.373	953.341.024
CAMPANIA											37.507	1.511.197.088	23.412	1.035.823.232
PUGLIA		33.593		28.840					38.240	1.943.430.705	51.850	2.407.986.196	2.311	85.324.120
BASILICATA											47.322	2.192.847.524	15.326	673.645.208
CALABRIA											17.384	708.986.318	11.104	459.240.074
SICILIA									5.063	266.724.640	78.901	3.207.557.888	7.415	305.853.820
SARDEGNA									229.555	1.924.221.447				
TOTALE	13	309.700	7	190.105	33	1.490.980	3.364	17.201.385	33.435	1.707.988.029	25.052	1.013.197.081		
									480.474	4.803.782.334	487.238	4.108.907.531	333.398	13.795.257.475

Distri. missione regionale della spesa erogata negli anni 1981-1983

PREMIO NAZIONALE VITELLI

campagne 78/79, 79/80 e 80/81, mentre sono in pieno svolgimento le operazioni di liquidazione e pagamento dell'aiuto per le campagne 81/82 e 82/83.

La mancata conclusione delle operazioni di pagamento dell'aiuto per le campagne trascorse é da ascrivere al ritardo nella definizione delle relative pratiche da parte di talune Regioni.

Per quanto concerne infatti gli adempimenti di competenza dell'A.I.M.A., si evidenzia che vengono espletati, a termini della normativa comunitaria, entro 90 giorni dalla data di ricezione degli elenchi delle pratiche definite, trasmessi dalle Regioni.

Per quanto concerne la campagna 83/84, iniziata il 23 maggio 1983, per la quale si presume saranno presentate domande, come per le precedenti, per oltre 2 milioni di vitelli, le operazioni di liquidazione e pagamento potranno avere inizio quanto prima, non appena concluse le istruttorie a livello regionale.

Ciò é determinato essenzialmente dal fatto che, considerata la data di inizio della campagna stessa, gli Uffici Regionali hanno iniziato ad effettuare i controlli tecnici in azienda, intesi ad accertare l'esistenza in vita al sesto mese dei vitelli nella campagna 83/84, non prima del 23 novembre 1983.

Da quest'ultima data le pratiche vengono via via definite dagli Uffici medesimi, e, raggruppate negli elenchi di liquidazione, che sono inoltrati all'A.I.M.A. a partire dai primi mesi del 1984.

Il dato contabile relativo alla spesa erogata nel 1983, pari a circa 100 miliardi, dà una dimensione dell'interesse e della partecipazione massiccia a questo tipo di operazioni per gli allevatori e per l'intero settore zootecnico, del nostro Paese.

Senza volersi addentrare nell'ambito dei complessi problemi che caratterizzano il settore della zootecnica, è opportuno tuttavia evidenziare brevemente i positivi effetti determinati dal regime di aiuto in questione.

Premesso che i produttori nazionali, rispetto a quelli degli altri Paesi della CEE operano in condizioni di debolezza per l'inadeguatezza strutturale degli allevamenti, penalizzati dall'elevato costo dei foraggi, dei terreni da pascolo, nonché dei capitali investiti, le notevoli somme erogate, nonostante risultino pro-capite modeste, data la prevalenza in Italia di aziende zootecniche di piccole dimensioni (il 43% degli allevamenti bovini è costituito da aziende con meno di 5 capi), hanno costituito pur sempre una costante integrazione del reddito per i medesimi produttori.

Riflessi senza dubbio positivi si sono avuti anche sul patrimonio bovino nonché sulla produzione di carne bovina: il tasso di natalità è aumentato, anche se tale circostanza è da valutarsi in connessione alla migliorata condizione dell'allevamento, in particolare sotto il profilo alimentare ed igienico-sanitario. Parallelamente, la condizione principale per l'erogazione dell'aiuto che prevede la permanenza in vita del vitello al sesto mese, con conseguente aumento del peso medio alla macellazione (il peso medio alla macellazione dei vitelloni è passato negli ultimi 5 anni da 450 a 477 Kg. per capo), ha portato al consumo maggiori quantitativi di carne.

Si auspica che le considerazioni svolte in precedenza, senz'altro note in sede comunitaria, siano opportunamente valutate al fine del mantenimento per l'Italia e dell'adeguamento del premio alla nascita dei vitelli.

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici

Campagna di commercializzazione 1982/83

A partire dalla campagna 1980/81, con Reg. CEE numero 1357/80 del 5/6/80 del Consiglio modificato da ultimo dal Reg. CEE 1198/82 del 18/5/82, è stato istituito a favore dei produttori zootecnici, un regime di aiuto al mantenimento di vacche nutrici.

Detta normativa è stata integrata dalle disposizioni nazionali di applicazione, emanate con D.M. 25/8/81 e D.M. 22/6/81 modificato successivamente dal D.M. 23/6/82.

Con legge n. 423 del 1/8/81 art. 6, è stata data attuazione all'art. 3 par. 2 del Reg. CEE 1357/80 riguardante la concessione del premio supplementare a carico delle finanze nazionali.

Gli scopi della concessione del premio, sono di garantire un reddito equo ai produttori di bovini, di incentivare la produzione di carne di qualità, nonchè di determinare una riduzione dell'offerta di latte e prodotti lattiero caseari dei quali nella Comunità vi è larga eccedenza.

Beneficiari dell'aiuto sono i produttori che siano imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 3 della direttiva CEE 72/159, che detengano in azienda vacche "nutrici", appartenenti a razze ad orientamento verso la produzione di carne, il cui latte venga destinato all'allevamento dei vitelli.

La concessione dell'aiuto è subordinata al rispetto da parte dei produttori dell'impegno formalmente assunto, a partire dalla data di presentazione delle domande di premio, di non commercializzare latte e prodotti lattiero-caseari per dodici mesi, e, di detenere, per almeno 6 mesi, un numero di vacche almeno pari a quello per il quale è stato richiesto il premio.

Per ogni singola campagna, con i citati Decreti Ministeriali, sulla base della L. 31/3/71 n. 144 sono stati affidati alle Regioni, e nel loro ambito agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o ad altri Organi regionali equivalenti, i compiti relativi all'espletamento del servizio istruttorio e liquidatorio delle domande di premio presentate dai produttori, nonché i controlli tecnici in azienda previsti dall'art. 4 del succitato Reg. CEE 1885/80, restando di competenza dell'AIMA il pagamento dell'aiuto.

L'erogazione dell'aiuto agli aventi titolo è effettuata secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 4/7/73 n. 532 modificato dal D.P.R. 24/12/74. Il pagamento è disposto direttamente dall'AIMA, sulla base degli elenchi dei produttori trasmessi dagli Uffici regionali ed Enti incaricati del servizio a mezzo assegno circolare non trasferibile emesso a favore del beneficiario e spedito all'indirizzo del medesimo da parte di un Istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del servizio con apposita convenzione.

Gli organismi regionali sono peraltro tenuti, a norma dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 532 modificato dall'art. 3 del D.P.R. 727, a sottoporre al riscontro successivo degli Organi regionali di controllo, agli atti relativi al servizio svolto.

L'importo unitario del premio, per la campagna 82/83, è stato fissato in 40 ECU, di cui 15 ECU, pari a £. 19.335,

finanziati dal FEAOG e 25 ECU pari a £. 32.225, a carico dei fondi nazionali.

Le spese erogate al 31 dicembre 1983, per quanto concerne l'elemento FEAOG del premio, sono riportate nella tabella che segue:

Cap.	REG.CEE	Campagna	£.	Vacche n.	Beneficiari r
5406	1357/80	82/83	15.442.400.460	798.676	103.889

Nell'allegata tabella n. 1 si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le Regioni.

Si evidenzia peraltro che la liquidazione e il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo, sono stati effettuati, entro la data del 15 giugno 1983, come previsto dalla disciplina comunitaria, ancor prima che fossero completati i controlli amministrativi, e i sopralluoghi a sondaggio nelle aziende, tendenti ad accertare il possesso, da parte degli allevatori richiedenti, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, il rispetto degli impegni assunti, nonché, la rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'allevamento.

Nei confronti degli allevatori che in sede di controllo sono risultati privi del suddetto requisito o inadempienti, è stato revocato il provvedimento di liquidazione dell'aiuto e sono state avviate le procedure di recupero dei premi già versati.

Nell'anno 1983 sono stati recuperati complessivamente n. 1.305 premi indebitamente erogati, per un ammontare di lire 31.104.855, riferiti anche alle precedenti campagne, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

camp. 80/81	£.	11.325.765==	Premi n.	489
camp. 81/82	"	18.927.350==	" "	772
camp. 82/83	"	850.740==	" "	44

TABELLA N. 1

PREMIO VACCHE NUTRICI

Distribuzione regionale della spesa erogata nell'anno 1983

R E G I O N I	Campagna 1982/83	
	VACCHE N.	£.
PIEMONTE	98.697	1.908.306.495
VALLE D'AOSTA	—	—
LOMBARDIA	30.275	585.385.450
TRENTINO A.A.	—	—
VENETO	1.293	25.000.155
FRIULI VEN.G.	14.051	271.575.065
LIGURIA	3.635	70.282.725
EMILIA ROMAGNA	32.155	621.736.250
TOSCANA	33.032	638.573.720
UMBRIA	25.439	511.198.055
MARCHE	66.714	1.229.915.190
LAZIO	37.073	715.806.455
ABRUZZO	37.519	725.429.865
MOLISE	4.465	86.330.775
CAMPANIA	19.522	379.391.370
PUGLIA	12.705	245.651.175
BASILICATA	19.337	372.880.895
CALABRIA	62.545	1.209.325.910
SICILIA	210.272	4.065.609.120
SARDEGNA	66.844	1.717.798.740
T O T A L I	798.576	15.442.400.450

I controlli con sopralluogo in azienda espletati dagli Organi regionali, hanno riguardato, sul territorio nazionale, mediamente il 40% dei produttori che hanno presentato domanda di premio, e, gli accertamenti preliminari sulle domande, svolti nella fase istruttoria, hanno determinato, l'esclusione dalla concessione dell'aiuto di circa 2.000 produttori, relativamente a circa 50.000 capi.

Campagna di commercializzazione 1983/84

La normativa comunitaria e nazionale in vigore per la campagna 82/83, disciplina anche la campagna 83/84, non essendo stata apportata alcuna modifica.

L'importo unitario dell'aiuto per tale campagna è di 40 ECU, di cui 15 ECU a carico del Feoga e 25 ECU a carico delle finanze nazionali, pari rispettivamente a £. 20.115== per la quota comunitaria e a £. 33.525== per la quota nazionale, considerato il tasso di conversione della lire verde vigente il 15/6/83, come stabilito dall'art. 3 del reg. CEE numero 1244/82. I relativi pagamenti devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 1984.

Premio supplementare per il mantenimento di vacche nutrici

Il reg. CEE 1357/80, istitutivo a partire dalla campagna 80/81 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici, a favore dei produttori di bovini, all'art. 3 par. 2, ha demandato agli Stati membri la facoltà di integrare con fondi nazionali, il premio finanziato dal FEOGA sez. Garanzia.

In attuazione del citato disposto, riconosciuta la validità dell'iniziativa ai fini dell'incoraggiamento alla produzione zootecnica, la L.1/8/81 n. 423, riguardante specifici inter

venti a favore dell'agricoltura, in particolare l'art. 5, ha autorizzato l'AIMA a pagare il premio supplementare, con fondi gravanti sul bilancio nazionale.

Con i decreti ministeriali in data 29/9/81, 23/3/82, 30/12/82 e 19/8/83, relativi all'applicazione delle norme comunitarie e nazionali, rispettivamente per le campagne 80/81, 81/82, 82/83 e 83/84, è stato stabilito di concedere il beneficio a tutti i produttori ai quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio a carico del FEOGA, nella misura massima prevista dal relativo regolamento comunitario.

Ai sensi delle citate norme nazionali, l'AIMA provvede, secondo le procedure stabilite dal D.P.R. 24/12/74 n. 727, al pagamento del premio supplementare, direttamente sulla base degli elenchi di liquidazione del premio comunitario, tenuto conto di eventuali variazioni segnalate dagli Uffici Regionali, a seguito di azioni di recupero promosse nei confronti di produttori risultanti inadempienti in sede di accertamento.

A tale proposito si evidenzia che, tenuto conto che il premio nazionale supplementare è da considerarsi come una integrazione finanziaria di quello comunitario, il produttore nei cui confronti, è stata promossa azione di recupero del premio comunitario, viene escluso dalla erogazione dell'aiuto nazionale.

Le spese erogate al 31 dicembre 1983, ammontano complessivamente a £. 37.977.883.330=, corrispondenti a n. 1.297.476 vacche nutrici, a favore di n. 179.062 beneficiari, come riportato nella tabella che segue:

Camp.	Camp.	Importo Unitario	£.	Vacche N.	Beneficiari	Incameramenti
4067	80/81	23.335	46.310	2	1	49.080
4068	81/82	24.540	12.240.502.920	498.798	75.075	49.080
4069	82/83	32.225	25.737.334.100	798.676	103.985	—

Nella tabella allegata n. 2 si evidenzia la ripartizione della spesa stessa tra le Regioni.

Nell'anno 1983, congiuntamente ai pagamenti del premio comunitario, sono stati ultimati i pagamenti del premio nazionale per la campagna 82/83, nel rispetto del termine del 15 giugno 1983, fissato dalle norme comunitarie.

Nel citato anno sono state altresì ultimate le operazioni di pagamento degli elenchi, tenuti in sospeso, relativi alle campagne 80/81 e 81/82, avendo gli Uffici Regionali provveduto a segnalare per i medesimi elenchi le variazioni, al fine di escludere i produttori, interessati ad azioni di recupero, dall'erogazione della quota nazionale.

Per quanto concerne la campagna 83/84, alla data del 31/12/83, il pagamento dell'aiuto agli aventi titolo non ha ancora avuto inizio.

I pagamenti stessi devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 1984.

Per tale campagna l'importo unitario dell'aiuto è pari a £. 33.525=.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA N. 2

PREMIO VACCHE NUTRICI

Distribuzione regionale pagamenti nel 1983 del premio supplementare nazionale

R E G I O N I	C A M P A G N A 1980/81		C A M P A G N A 1981/82		C A M P A G N A 1982/83	
	VACCHE N.	£.	VACCHE N.	£.	VACCHE N.	£.
PIEMONTE	2	46.310	92.259	2.254.281.260	90.697	3.180.510.825
VALLE D'AOSTA	--	--	--	--	--	--
LOMBARDIA	--	--	11.055	271.209.700	30.275	975.644.100
TRENTINO A.A.	--	--	--	--	--	--
VENETO	--	--	1.219	29.914.250	1.293	41.565.925
FRIULI V.G.	--	--	504	12.338.150	14.051	452.793.475
LIGURIA	--	--	2.731	67.016.740	3.535	117.137.675
EMILIA ROMAGNA	--	--	25.815	533.500.100	32.156	1.036.227.100
TOSCANA	--	--	32.355	794.237.100	33.032	1.054.456.200
UMBRIA	--	--	29.610	725.629.400	26.439	851.996.775
MARCHE	--	--	55.965	1.543.345.640	65.714	2.149.858.550
LAZIO	--	--	30.200	743.257.530	37.073	1.194.577.425
ABRUZZO	--	--	36.305	890.924.700	37.519	1.209.049.775
MOLISE	--	--	3.498	85.840.920	4.455	143.884.525
CAMPANIA	--	--	13.555	332.639.700	19.622	632.318.950
PUGLIA	--	--	10.057	255.575.180	12.705	409.418.525
BASILICATA	--	--	12.140	297.915.600	19.337	623.134.825
CALABRIA	--	--	44.446	1.090.704.840	62.546	2.015.544.850
SICILIA	--	--	--	--	210.272	6.776.015.200
SARDEGNA	--	--	85.155	2.089.949.100	88.844	2.852.997.900
T O T A L I	2	46.310	498.798	12.240.502.920	798.575	25.737.334.100

SETTORE VITIVINICOLO

Nel settore vitivinicolo la disciplina comunitaria, di cui il Reg.CEE n. 337/79 del 5.2.1979 costituisce il provvedimento normativo fondamentale, è molto complessa per la varietà di interventi che l'ampiezza della disciplina può comportare.

La legge 14 agosto 1982, n. 610 affida all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti comunitari in detto settore.

Nel corso del 1983 gli interventi di mercato nel settore vitivinicolo sono stati:

- la concessione di aiuti al magazzinaggio privato di vini da tavola, ^{mosti} d'uva e mosti d'uva concentrati;
- la concessione di aiuti per il ricollocamento dei vini da tavola;
- la concessione di aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione;
- la concessione di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva;
- la concessione di aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce);
- la gestione dell'alcool offerto in vendita all'A.I.M.A. in adempimento dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce).
- aiuti comunitari alla distillazione;
- acquisto e stoccaggio dell'alcol;
- acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione;
- smaltimento delle scorte;
- vendita dei prodotti della distillazione.

1 - AJUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA, MOSTI D'UVA E MOSTI D'UVA CONCENTRATI. - (artt. 7, 8, 9 e 12 bis del Reg. CEE n. 337/79) -

Tali aiuti sono corrisposti ai produttori di vino da tavola che abbiano concluso con l'A.I.M.A. appositi contratti di magazzinaggio ("a breve termine", ossia per un periodo di tre mesi o "a lungo termine" ossia per un periodo di nove mesi), con i quali essi si obbligano a tener immagazzinato e a non immettere sul mercato per il periodo di tempo indicato nel contratto medesimo determinate quantità di vino da tavola.

A partire dalla campagna 1976/77 la concessione di aiuti al magazzinaggio privato è stata estesa anche ai produttori di mosti di uve e di mosti di uve concentrati.

Inoltre un aiuto complementare è riservato ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine che, alla scadenza di tali contratti, concludono per lo stesso vino da tavola un contratto di magazzinaggio per un ulteriore periodo di quattro mesi.

Gli aiuti in questione vengono corrisposti ai beneficiari per giorno e per ettolitro.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. durante il 1983 per il pagamento di tali aiuti si riferisce sia ad operazioni di intervento disposte negli anni precedenti, sia ad operazioni di intervento realizzate nel corso del 1983 e gli importi erogati, distinti in campagna vitivinicole, sono riportati nell'allegata tavola n. 1.

2 - AJUTI AL RICOLLOCAMENTO DI VINI DA TAVOLA OGGETTO DI CONTRATTI DI MAGAZZINAGGIO - (art. 10 del Reg. CEE n. 337/79)

Trattasi di misura eccezionale concessa quale concorso nelle spese di trasferimento in altre località ("ricolloccamento") di quantità di vino da tavola che formando oggetto di contratti di magazzinaggio privato, non possono essere commercializzate e rischiano di pregiudicare a fine campagna il collocamento dei

Tale aiuto viene corrisposto ai beneficiari per ettolitro di vino ricollocato.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole, sono riportati nella tabella n. 2.

3 - AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE

(art. 14 del Reg. CEE n. 337/79)

Tali aiuti sono previsti a favore dei singoli produttori coltivatori, delle Cantine Sociali e degli Enti associativi che abbiano utilizzato mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per aumentare i titoli alcolometrici volumici dei vini da tavola e dei vini D.O.C..

Per poter beneficiare dell'aiuto la resa dei vini da tavola e dei vini D.O.C. deve essere mediamente inferiore a 80 ettolitri l'ettaro.

Inoltre l'aiuto è concesso in misura differenziata a seconda della zona di provenienza dei mosti concentrati (CII o CIII).

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, degli ettolitri di prodotto base e di mosto concentrato utilizzato, nonché della gradazione potenziale media e dei gradi complessivi di quest'ultimo, sono riportati nella tabella n.3.

4 - AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE, MOSTI DI UVA E MOSTI DI UVA CONCENTRATI NELLA FABBRICAZIONE DI SUCCHI D'UVA

(art. 14 bis del Reg. CEE n. 337/79)

Questa provvidenza, concessa per la prima volta nella campagna 1980/81, è prevista in funzione dell'utilizzazione da parte dei produttori di succo d'uva, di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succo d'uva fino al 31 agosto.

L'aiuto è commisurato alla materia prima trasformata (uve, mosto di uva, mosto di uva concentrato) ma è corrisposto ai produttori quando forniscono la prova che il succo d'uva è stato preso

in carico per l'imbottigliamento ovvero esportato in paese extra comunitario.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante il 1983, distinti per campagne vitivinicole e con l'indicazione, per ciascuna campagna, della quantità e degli importi unitari relativi alla materia prima trasformata, sono riportati nella tavola n. 4.

5 - AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
(art.39 del Reg.CEE n. 337/79)

Tale aiuto, previsto per la prima volta nella campagna 1982-83, è corrisposto alle distillerie che hanno lavorato sottoprodotti (vinacce e fecce) ottenendo alcole con gradazione non inferiore a 86° ovvero acquaviti di vinaccia (grappa) o di vino con gradazione compresa tra 52° e 85°.

L'aiuto commisurato al contenuto alcolico della materia prima distillata è di £. 425,37% vol./hl quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è acquavite di vinaccia (grappa), di £. 476,93% vol./hl quando il prodotto ottenuto è acquavite di vino e di lire 502,71% vol./hl quando il prodotto ottenuto ha una gradazione di almeno 86°.

Gli importi corrisposti dall'A.I.M.A. durante l'anno 1983 sono riportati nell'allegata tabella n. 5 -

MAGAZZINAGGIO PRIVATO

TAVOLA N. 1

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1983					
	CAMPAGNE VITIVINICOLE					
	1975/76	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82	1982/83
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DEI VINI DA TAVOLA	4.066.720	8.866.505	510.025.055	11.900.015.515	30.638.407.255	30.194.726.210
2) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO RISERVATI AI CONTRATTI A LUNGO TERMINE			23.143.320	1.327.003.190	524.961.985	
3) AIUTI AL MAGAZZINAGGIO PRIVATO DI MOSTI DI UVE, DI MOSTI DI UVE CONCENTRATI E DI MOSTI DI UVE CONCENTRATI RETTIFICATI			20.723.640	1.350.325.560		3.069.192.095

RICOLLOCAMENTO

TAVOLA N. 2

TIPO DI INTERVENTO	IMPORTI ANNO 1983			
	CAMPAGNE VITIVINICOLE			
	1978/79	1979/80	1980/81	1981/82
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1) AIUTO ECCEZIONALE PER IL RICOLLOCAMENTO DEI VINI DA TAVOLA	12.222.290	63.151.700	514.573.665	509.652.730
				163.431.020

0 151

ARRICCHIAMENTI

TAVOLA N. 3

TIPO DI INTERVENTO	CAMPAGNA	IMPORTI ANNO 1983							RIT. FISCALE ANNO 1982	
		PRODOTTO BASE Ml.	MOSTO CONCENTRATO Ml.	GRAD. POT. MEDIA	GRADI COMPLESSIVI	IMPORTO UNITARIO	IMPONTO			
1) AIUTI AI MOSTI CONCENTRATI E AI MOSTI CONCENTRATI RETTIFICATI UTILIZZATI NELLA VINIFICAZIONE	1978/79	---	---	---	---	---	---	---	---	6,500
		1.640.000	82.000	43,20	3.542.400	1.678,80	5.946.991,120			
	1980/81	1.853.600	92.780	41,10	3.813.250	1.447,24	5.518.690,570			
		3.495.600	174.780		7.355.650		11.465.671,690		13,500	
	1982/83	294.100	14.705	39,60	582.318	1.701,48	990.802,430			
		2.354.060	117.743	43,00	5.062.949	1.959,28	9.919.736,715			
		17.600	880	48,84	42.979	1.920,61	82.547,075			
		243.000	12.150	40,84	593.406	2.178,41	1.292.681,565			
			2.909.560	145.470		6.281.652		12.205.765,785		--

TAVOLA N. 4

SUCCHI DI UVA

TIPO DI INTERVENTO	CAMPAGNA	IMPORTI ANNO 1983								RIT. FISCALI ANNO 1982
		UVA		MOSTO DI UVA		MOSTO DI UVA CONCENTRATO		IMPORTO		
		Q.LI	IMPORTO UNITARIO	HL.	IMPORTO UNITARIO	HL.	IMPORTO UNITARIO			
1) AIUTI PER L'UTILIZZAZIONE DI UVE E MOSTI DI UVE CORRENTE TRATI NELLA FADRIGAZIONE DI SUCCHI D'UVA	1980/81	2.705,54	5.557,39	14.002,47	6.946,74	--	24.313,59	112.307.255	14.000	
	1981/82	46.511,07	5.889,60	120.398,28	7.362,00	177,93	25.767,00	1.164.000.435	12.000	
	1982/83	255.490,25	6.187,20	194.310,29	7.734,00	513,43	27.069,00	3.097.463.050	--	

TAVOLA N. 5

AIUTI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

CAMP.	IMPORTI ANNO 1983									
	SOTTOPRO- DOTTI Q. 11	GRADI COMPLESSIVI ALCOLE > 86°	IMPORTO UNIT.	IMPORTO TOTALE	GRAPPA	GRADI COMPLESSIVI	IMPORTO UNIT.	IMPORTO TOTALE	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO	
82/83	191.780,06	798.258,46	502,71	401.292,510	1.693.096.410,64	7.191.603,93	425,37	3.059.092.565	3.460.305.075	

154

6 - DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

(art. 39 del Reg. CEE n. 337/79)

La Comunità Europea, in applicazione dell'art. 39 del regolamento CEE n. 337/79 concernente l'obbligo per i produttori di vino di provvedere alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione ed alla consegna all'Organismo di intervento dell'alcole prodotto, emana annualmente per campagna vitivinicola le relative disposizioni di attuazione.

Ad integrazione delle disposizioni comunitarie, ogni anno vengono emanate norme nazionali di applicazione che prevedono per l'A.I.M.A., la disciplina delle modalità di gestione per l'acquisto e la vendita dell'alcole da "prestazioni viniche obbligatorie".

Le operazioni di acquisto e di vendita dell'alcole sono inoltre regolate dalle condizioni che vengono stabilite, per ogni campagna vinicola, dal Consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A.

La gestione di questo alcole è a rischio dello Stato, nel senso che competono allo Stato stesso i risultati attivi o passivi, salvo il concorso del FEOGA nelle spese, quando è concesso dalla regolamentazione comunitaria.

Nel corso del 1983 l'A.I.M.A. ha effettuato operazioni di gestione relative all'alcole conferito dalle distillerie nelle seguenti campagne vitivinicole:

a) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1974/75

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 8.330 per ettanidro (Reg. CEE 1349/75 del 26 maggio 1975).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, km. 40.032,43 di alcole buon gusto e En. 389,07 di alcole grezzo.

Nello stesso anno, sono stati venduti a trattativa privata Hn. 509,10 di alcole buon gusto per un importo complessivo di lire 74.546.398 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 196.803.475 al netto dell'I.V.A..

b) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1975/76 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto soltanto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 95° e non può superare l'importo di £. 10.284 per ettanidro (Reg. CEE n. 1891/75 del 22.7.1975).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 44.043,72 di alcole buon gusto, Hn. 3.589,84 di alcole grezzo ed Hn. 116,25 di alcole di scarto.

Nello stesso anno sono stati venduti a trattativa privata Hn. 534,44 di alcole buon gusto ed Hn. 36,36 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 45.315.393 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 234.659.190 al netto dell'I.V.A.

c) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1976/77 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 13.842 per ettanidro (Reg. CEE n. 1932/76 del 20.7.1976).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito, in base ai contratti stipulati, Hn. 25.605,13 di alcole buon gusto ed Hn. 777,30 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata Hn. 168,63 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 6.913.940 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 88.580.765 al netto dell'I.V.A.

d) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1977/78 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92 gradi e non può superare l'importo di £. 25.750 per ettanidro (Reg. CEE n. 1674/77 del 19.7.1977).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati, En. 14.115,43 di alcole buon gusto ed En. 213,79 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 76,55 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 3.138.835 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 82.860.955 al netto dell'I.V.A.

e) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1978/79 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° gradi e non può superare l'importo di £. 34.620 per ettanidro (Reg. CEE n. 1863/78 del 25.7.1978).

Durante l'anno 1983 per l'alcole di tale campagna, l'A.I. M.A. non ha sostenuta alcuna spesa nè realizzato alcuna entrata.

f) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1979/80 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, non è previsto il concorso del FEOGA negli oneri di gestione (Reg. CEE n. 1708/79 del 24.7.1979).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 130.469 l'ettanidro (Reg. CEE n. 1708/79 del 24.7.1979) e rivenduto al prezzo di lire 134.600 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 65.750 l'ettanidro per l'alcole di scarto (delibera 17 ottobre 1979).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati En. 86.968,02 di alcole buon gusto e En. 1.760,37 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 1.599,98 di alcole buon gusto ed En. 490,46 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 151.307.625 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 196.949.770 al netto dell'I.V.A.

g) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1980/81 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 27.787 per ettanidro (Reg. CEE n.1994/80 del 27.7.1980).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 151.670 l'ettanidro (Reg. CEE n. 1994/80 del 27.7.1980) e rivenduto al prezzo di £. 129.100 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e £. 42.150 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 29.10.1980).

Durante l'anno 1983 sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati En. 176.488,28 di alcole buon gusto ed En. 2.885,09 di alcole di scarto.

Inoltre sono stati venduti a trattativa privata En. 513,00 di alcole di scarto per un importo complessivo di £. 21.033.263 al netto dell'I.V.A. e corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 1.176.606.570 al netto dell'I.V.A.

h) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1981/82 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 45.399 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg. CEE n. 2007/81 del 13 luglio 1981).

L'alcole è stato acquistato al prezzo di £. 171.780 l'ettanidro (Reg. CEE n. 2007/81 del 13.7.1981) e rivenduto al prezzo di £. 131.850 l'ettanidro per l'alcole buon gusto e lire 40.700 per l'alcole di scarto (delibera A.I.M.A. 21.10.1981).

Durante l'anno 1983 l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi En. 7.362,26 di cui En. 6.944,59 di alcole buon gusto ed En. 417,67 di alcole di scarto idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Per En. 4.359,12 di cui En. 4.117,32 di alcole buon gusto ed En. 241,80 di alcole di scarto che sono stati contestualmente rivenduti alle distillerie produttrici, l'A.I.M.A. ha pagato la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita per l'importo di £. 196.099.735 al netto dell'I.V.A.

Per En. 3.003,14 di cui En. 2.827,27 di alcole buon gusto ed En. 175,87 di alcole di scarto che sono rimasti in deposito in base a contratti stipulati, l'A.I.M.A. ha invece sostenuto la spesa di lire 515.879.365 al netto dell'I.V.A.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stata, pertanto, di £. 711.979.120 al netto dell'I.V.A., di cui £. 334.239.240 a carico del FECCA sezione Garanzia.

Nello stesso anno sono rimasti in deposito in base ai contratti stipulati complessivamente En. 195.618,67 di cui En. 184.637,22 di alcole buon gusto ed En. 10.981,45 di alcole di scarto per i quali sono state corrisposte alle distillerie depositarie competenze per £. 746.033.765 al netto dell'I.V.A.

1) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1982/83 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna, il concorso del FECCA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 76.051 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg.CEE n. 2457/82 dell'8.9.1982).

I prezzi di acquisto del prodotto sono stati di £.206.240 l'ettanidro per l'alcole neutro buon gusto con gradazione alcolica non inferiore a 96° e di £. 199.795 l'ettanidro per l'alcole con gradazione inferiore a 96° ma non inferiore a 92° (Reg. CEE n. 2457/82 dell'8.9.1982).

A partire da questa campagna, inoltre, non è più riconosciuta al distillatore la possibilità di richiedere in acquisto il prodotto offerto in vendita all'A.I.M.A. avendo la normativa comunitaria previsto, in alternativa alla vendita dell'alcole, l'aiuto per il prodotto da distillare.

Durante l'anno 1983, l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 292.028,23, di cui En. 53.309,46 di alcole buon gusto, En. 3.530,19 di alcole di scarto ed En. 235.188,58 di alcole grezzo.

La spesa complessiva per l'acquisto dell'alcole di tale campagna è stato di £. 58.688.037,845 al netto dell'I.V.A. di cui £. 22.208.582,540 a carico del FEOGA sezione Garanzia.

1) - CAMPAGNA VITIVINICOLA 1983/84 -

Per le prestazioni viniche di tale campagna il concorso del FEOGA negli oneri di gestione è previsto per i prodotti con gradazione alcolica superiore a 92° e non può superare l'importo di £. 97,893 per ettanidro di alcole preso in consegna (Reg.CEE n. 2407/83 del 25.8.1983).

I prezzi di acquisto del prodotto sono stati di lire 231.993 l'ettanidro per l'alcole neutro rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25.7.1983 e di lire 219.924 l'ettanidro per l'alcole non inferiore a 92° (Reg. CEE numero 2407/83 del 25.8.1983).

Anche per questa campagna non è prevista per il distillatore la possibilità di richiedere in acquisto il prodotto offerto in vendita all'A.I.M.A.. Il conferimento del prodotto non è più in alternativa alla richiesta dell'aiuto per lo stesso prodotto, potendo il distillatore consegnare l'alcole all'Organismo di intervento anche nel caso in cui per lo stesso alcole abbia beneficiato dell'aiuto. In tal caso dal prezzo di acquisto va detratto l'importo dell'aiuto corrisposto.

Durante l'anno 1983, l'A.I.M.A. ha proceduto all'acquisto di complessivi ettanidri 7.079,49 di alcole grezzo.

La spesa complessiva è stata di £. 1.556.948.755 al netto dell'I.V.A. di cui £. 693.032.510 a carico del FECCA Sezione Garanzia.

LE DISTILLAZIONI DEI VINI7 - AIUTI COMUNITARI ALLE DISTILLAZIONI.

Il Regolamento comunitario di base n. 337/79 del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevede la distillazione dei vini articolata in diverse misure d'intervento, con lo scopo di garantire un prezzo minimo ai produttori e ristabilire l'equilibrio del mercato mediante l'eliminazione delle eccedenze produttive.

Di tali misure, alcune hanno carattere facoltativo, nel senso che dipendono dal libero gioco della domanda e dell'offerta, altre, invece, hanno carattere obbligatorio, cioè sanciscono l'obbligo del produttore di distillare tutta o una parte della sua produzione di vino, pena l'esclusione dello stesso dalle altre misure d'intervento previste dal citato regolamento.

Gli interventi del primo tipo comprendono: la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini ^{atti} a diventare vini da tavola (art. 11), la distillazione dei vini da tavola riservata ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine (art. 12 bis) e le distillazioni di sostegno (art. 15).

Gli interventi del secondo tipo riguardano la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola (art. 40) e la distillazione obbligatoria (art. 41).

Quando si verificano le condizioni previste dal citato regolamento n. 337/79 perchè scatti il meccanismo dell'intervento, vengono emanati dalla Commissione i regolamenti di applicazione, con i quali sono fissati il prezzo minimo di acquisto del vino distillabile e l'importo dell'aiuto da corrispondere

Il prezzo del vino è fissato per grado e per ettolitro di prodotto reso franco azienda del produttore; mentre gli aiuti sono fissati per grado e per ettolitro dei prodotti ottenuti dalla distillazione e differenziati in funzione di tali prodotti (alcole neutro, acquavite di vino, alcole grezzo).

Per le distillazioni facoltative la liquidazione degli aiuti viene effettuata sulla base di contratti di cessione del vino, conclusi tra produttori e distillatori, e di idonea documentazione comprovante l'avvenuta distillazione nel periodo previsto e l'osservanza di tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni comunitarie e nazionali, tra le quali il pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Tali contratti vengono presentati all'A.I.M.A., per il tramite dei competenti Organi Regionali, ai quali è affidato il compito di provvedere alla loro approvazione, previa verifica delle condizioni di ammissibilità alla distillazione, e di comunicare agli interessati l'esito della procedura di approvazione.

Ai distillatori è concessa la facoltà di chiedere, prima del compimento delle operazioni di distillazione, il pagamento anticipato dell'aiuto previa costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione, prestata da un Istituto di Credito od Assicurativo, pari al 110% dell'importo dell'aiuto più basso previsto dalla misura d'intervento di cui trattasi.

La cauzione viene svincolata soltanto se il distillatore fornisce, entro i termini stabiliti, la prova di avere effettuato la distillazione e corrisposto il prezzo minimo al produttore.

A differenza delle distillazioni facoltative, per quel

le obbligatorie non sono previste la presentazione all'A.I.M.A., ai fini dell'approvazione, dei contratti di distillazione e nemmeno la possibilità di chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto.

La campagna vinicola 1982/83 è stata caratterizzata, come la campagna precedente, da un raccolto abbondante e da consistenti quantitativi di vino rimasti in giacenza, che hanno determinato un notevole appesantimento del mercato e, conseguentemente, la necessità di far ricorso a varie misure di distillazione ai fini di ristabilire l'equilibrio del mercato medesimo.

L'attività svolta dall'A.I.M.A. nel 1983 per il pagamento di aiuti comunitari alla distillazione, si riferisce prevalentemente ad operazioni di intervento disposte nella campagna 1982/83 e, in misura molto modesta, ad interventi della campagna 1983/84. Riguardo a quest'ultima campagna occorre rilevare che le domande di pagamento anticipato degli aiuti relativi alla distillazione "preventiva" e "buon fine" sono stati sospesi dalla CEE, per mancanza di fondi, per il periodo dal 12 ottobre al 31 dicembre 1983, provocando il blocco presso l'Azienda di pagamenti per un importo complessivo di circa 150 miliardi.

La spesa globale sostenuta dall'Azienda nel 1983 per il pagamento di aiuti alla distillazione ammonta a £.254.200.933.78' così ripartita per singola misura d'intervento:

- £. 77.684.611.320 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg. (CEE) n.2290/82 del 19.8.1982;
- £. 360.527.625 per aiuti alla distillazione di vini ottenuti da uve da tavola disposta con Reg. (CEE) n. 2456/82 dell'8.9.1982;
- £. 3.501.771.850 per aiuti alla distillazione eccezionale disposta con Reg.(CEE) n. 701/82 del 25 marzo 1982;

- £. 101.652.681.605 per aiuti alla distillazione "preventiva" disposta con Reg.CEE n.2499/82 del 15/9/1982;
- £. 63.915.106.245 per aiuti alla distillazione a sostegno del mercato disposta con Reg.CEE N. 546 del 9.3.1983;
- £. 5.637.389.945 per aiuti alla distillazione "buon fine" disposta con Reg.CEE n. 2540/83 del 9/9/1983;
- £. 1.448.845.197 per aiuti a distillazioni varie.

8 - ACQUISTO E STOCCAGGIO DELL'ALCOLE DELLA DISTILLAZIONE
OBBLIGATORIA DEI VINI OTTENUTI DA UVE DA TAVOLA.

L'art. 40 del Reg. CEE n. 337/79 prevede, oltre alla concessione dell'aiuto per la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola, la possibilità per i distillatori interessati di conferire all'AEMA l'alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°.

Per l'alcole acquistato dall'Organismo di intervento ai prezzi stabiliti dai regolamenti di applicazione è riconosciuta una partecipazione finanziaria del FEOGA fissata in misura forfettaria.

Lo smercio di tale alcole è disciplinato dalle norme comunitarie in modo da evitare perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande alcoliche prodotti dalla Comunità.

Se l'applicazione di tali norme non consente lo smercio dei prodotti in questione, vengono adottate misure per¹⁰/smercio dei prodotti medesimi nei settori o verso le destinazioni che escludono qualsiasi perturbazione del mercato dell'alcole. I costi derivanti da queste ultime misure sono a carico del FEOGA.

In applicazione del Reg. CEE n. 2456/82 dell'8.9.1982, relativo alla campagna 1982/83, è stata pagata dall'A.I.M.A.

la somma complessiva di £. 3.818.261.310 per l'acquisto di ettanidri 15.439,15 di alcole.

Della predetta spesa la quota di partecipazione a carico del FEOGA ammonta a £. 1.890.601.110.

9 - ACQUISTO E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE CON INTERVENTI NAZIONALI.

Come dianzi accennato, le distillazioni comunitarie vengono adottate allorquando, a causa di raccolti abbondanti, si verifica uno squilibrio tra produzione e consumo tale da rendere necessaria l'eliminazione delle eccedenze produttive per ristabilire l'equilibrio del mercato.

D'altra parte, per evitare che la crisi del settore vinicolo si trasferisca a quello dei prodotti della distillazione, è necessario ritirare dal mercato le quantità di prodotto che non hanno possibilità di sbocco.

Tuttavia, in assenza di una regolamentazione comunitaria nel settore dell'alcole, occorre intervenire con provvedimenti nazionali al fine di evitare che si verifichino gravi perturbazioni sul mercato o addirittura che venga vanificata l'efficacia delle distillazioni comunitarie facoltative.

Interventi nazionali del tipo sopra descritto sono stati effettuati con decreto-legge 24 febbraio 1975 n.25, convertito nella legge 22 aprile 1975 n.124, e con decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338.

Con le citate disposizioni è stato affidato all'AEMA il compito di procedere, per un triennio successivo all'entrata in vigore di ciascun decreto-legge, all'acquisto ed allo stoccaggio, per la successiva immissione sul mercato interno e per l'esportazione, dei prodotti ricavati dalla distillazio

ne dei vini da tavola (alcole ed acquavite).

Le disposizioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1980 n. 180, sono state recentemente prorogate per un ulteriore periodo di un anno con decreto-legge 12 settembre 1983 n. 462, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti che possono essere ceduti all'A.I.M.A., nonché la quantità massima conferibile e i relativi prezzi di acquisto sono stabiliti di volta in volta con decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, del Tesoro, dell'Industria, Commercio ed Artigianato e della Sanità.

L'acquisto viene effettuato dall'A.I.M.A. sulla base di offerta scritta del venditore, che deve essere presentata secondo le modalità all'uopo stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nel 1983 sono state spese complessivamente lire 94.157.560.000= per l'acquisto dei seguenti prodotti:

- ettanidri 126.680 di alcole buon gusto
- ettanidri 7.395 di alcole di scarto
- ettanidri 566.873 di acquavite.

Il servizio per il deposito e la conservazione dei prodotti acquistati viene affidato alle Distillerie produttrici o ai titolari dei magazzini di invecchiamento in cui tali prodotti si trovano depositati, con contratto a trattativa privata concluso sotto forma di atto di obbligazione sottoscritto dal depositario.

Il contratto ha durata dalla data di autenticazione della sottoscrizione fino al 31 dicembre e viene rinnovato ad ogni scadenza del periodo contrattuale per un ulteriore periodo di un anno.

Il pagamento degli oneri di stoccaggio viene effettuato su presentazione da parte del depositario della fattura relativa a periodi semestrali di deposito, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre.

I compensi di magazzinaggio per ettanidro/anno di prodotto, relativi al 1983 sono stati fissati in £. 5.892 per l'alcole buon gusto e grezzo, in £. 7.620 per l'acquavite conservata in contenitori di acciaio inox e in lire 11.400 per l'acquavite conservata in fusti di rovere.

Per tali prodotti nel corso del 1983 sono stati corrisposti compensi di magazzinaggio per un importo complessivo di £. 21.089.732.115.

10 - PROBLEMI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DELLE SCORTE DI ALCOLE E DI ACQUAVITE.

Alla fine del 1983 le giacenze di alcole e di acquavite di vino presso i magazzini dell'intervento, derivanti da acquisti effettuati in attuazione di interventi comunitari e nazionali, ammontavano a complessivi ettanidri 3.383.825, così distribuiti:

- alcole buon gusto	:	ettanidri	998.493
- alcole greggio	:	"	934.224
- alcole teste e code	:	"	19.985
- acquavite	:	"	1.431.123 (di cui 474mila in invecchiamento).

Una massa così consistente di prodotti destinata ad aumentare sensibilmente per effetto degli interventi distillatori in corso, rappresenta innanzitutto per l'Azienda un onere gravoso per i molteplici problemi connessi al magazzinaggio: trasferimenti, travasi, perdite, pagamenti di compen

si, rinnovo dei contratti, ecc..

Però il problema più grosso, al quale finora non si è riusciti a dare una soluzione adeguata, riguarda indubbiamente lo smaltimento delle scorte immagazzinate.

Per quanto concerne l'acquavite in deposito nei magazzini di invecchiamento (474mila ettanidri) sussiste la possibilità della graduale immissione sul mercato interno a prezzi che consentono il recupero quasi totale degli oneri di acquisto e magazzinaggio.

Diversa è, invece, la condizione dell'acquavite conservata in contenitori di acciaio (circa un milione di ettanidri) che costituisce un onere finanziario non indifferente per il magazzinaggio perchè rimane allo stato fresco e non subisce nel tempo alcun incremento di valore.

Per altro, poichè le capacità ricettive dei magazzini di invecchiamento sono molto limitate, si è reso necessario ricorrere anche all'utilizzo dei contenitori di acciaio inox per immagazzinare il prodotto conferito all'A.I.M.A..

Per quanto riguarda l'alcole, il discorso sullo smaltimento diventa più difficile e complesso, anche perchè non esiste una disciplina comunitaria del mercato di tale prodotto e gli oneri di gestione sono a carico dello Stato.

Per l'alcole buon gusto lo sbocco più importante sul mercato interno è costituito dall'impiego del prodotto nella preparazione dei "vini speciali" e dei liquori, che offre una capacità di assorbimento di circa 150 mila ettanidri annui.

In altri settori, invece, come la profumeria, la cosmesi, la chimica, la farmacia, ecc. lo sbocco è precluso all'alcole vinico buon gusto dalla preferenza accordata dagli utilizzatori agli alcoli rettificati ottenuti da materie prime, come il

melasso, che più del vino si prestano alla produzione di un "alcole neutro".

Altri probabili sbocchi, per l'alcole buon gusto, per altro comuni anche all'alcole grezzo, sono rappresentati dagli impieghi industriali (combustibili e denaturato), che potrebbero assorbire notevoli quantitativi di alcole, e dall'utilizzazione in miscela con il carburante.

E' evidente, però, che lo smercio dell'alcole buon gusto verso tali destinazioni rappresenterebbe per l'Azienda una perdita rilevante.

Infine l'esportazione verso i Paesi terzi è condizionata dalla concorrenza degli alcoli meno cari, cioè ricavati da materie prime poco costose come il melasso, che costituiscono, anche per le caratteristiche qualitative superiori, il punto di riferimento del mercato internazionale.

La situazione dianzi descritta suggerisce, pertanto, di trovare a breve scadenza una soluzione al problema dello smaltimento dell'alcole, anche in considerazione del fatto che i magazzini di deposito sono ormai al limite delle loro capacità ricettive e i costi di magazzinaggio costituiscono per l'Azienda un onere rilevante.

11 - VENDITA DEI PRODOTTI DELLA DISTILLAZIONE.

La mancanza di una regolamentazione comune del mercato dell'alcole vinico ha aggravato la crisi di tale settore al punto da rendere necessario, come si è accennato prima, l'adozione di provvedimenti nazionali al fine di non vanificare l'efficacia delle misure comunitarie decise per fronteggiare la crisi del mercato vinicolo.

In questa logica sono stati emanati il decreto-legge

24 febbraio 1975 n. 25, convertito in legge 22 aprile 1975 n. 124, e il decreto legge 15 maggio 1980 n. 180, convertito nella legge 18 luglio 1980 n. 338, in forza dei quali sono stati conferiti alla A.I.M.A. notevoli quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione del vino: alcole e acquavite.

Per altro, la persistente crisi del mercato di tali prodotti e, in particolare, dell'alcole, ha determinato un accumulo di ingenti scorte di prodotto presso i magazzini dell'A.I.M.A., cui non ha fatto riscontro un'adeguata possibilità di collocamento sul mercato fatta eccezione per l'acquavite immagazzinata nei fusti di rovere.

Per questo ultimo prodotto, infatti, non sussistono difficoltà di collocamento sul mercato interno, dato che le quantità giacenti nei magazzini di invecchiamento sono quasi tutte di proprietà dell'A.I.M.A..

Anzi, gli utilizzatori dell'acquavite hanno sempre sollecitato l'Azienda, tramite le loro Organizzazioni di categoria, ad adottare un sistema di collocamento del prodotto, basato su vendite periodiche e a prezzi prestabiliti, che consenta un pronto e tempestivo rifornimento del mercato mettendo gli operatori del settore in condizione di fare una programmazione degli acquisti adeguata ai propri fabbisogni.

In accoglimento di tali istanze l'A.I.M.A., dopo aver sperimentato con scarsi risultati la vendita mediante pubblica gara, ha proceduto alla vendita di acquavite invecchiata a trattativa privata, con risultati abbastanza soddisfacenti che consigliano di proseguire l'iniziativa intrapresa.

Nel corso del 1983 sono stati, infatti, venduti mediante trattativa privata ettanidri 22.085,47 di acquavite invecchiata almeno un anno, con un incasso per l'Azienda di complessive £. 3.307.839.715.-

SETTORI LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - PORACCI ESSICCATI ECC.1) L I N O E C A N A P A

Per quanto concerne il settore del lino e della canapa, trattasi di aiuti finanziati dal FEOGA e concessi alla produzione in applicazione del Reg. CEE n.1308/70 del 29/6/70.

La disciplina generale di concessione dell'aiuto è stata stabilita con regolamento CEE n. 1564/70 (e successive modifiche) ed è integrata con regolamenti comunitari per ogni singola campagna nonché con norme nazionali di applicazione emanate con decreti ministeriali.

Trattasi di aiuto alla produzione al fine di promuovere e incentivare l'utilizzazione del lino e della canapa all'interno della Comunità. L'erogazione dell'aiuto comunitario per la campagna di commercializzazione del lino 1982/83 è stata disciplinata, sotto l'aspetto normativo nazionale, dalle disposizioni di cui al D.M. 21.5.1982.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono state prese in considerazione le domande pervenute tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio. Dette domande sono corredate del certificato di produzione rilasciato dallo stesso Ispettorato che deve indicare, sulla scorta dei controlli eseguiti, l'ubicazione dei fondi coltivati e la superficie rivestita a lino espressa in ettari.

Nel corso dell'anno finanziario 1983 è stata erogata, per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di lire 279.841.615 di cui £. 189.775.655 per la campagna 1982/83, e £. 82.914.430 per la campagna 1981/82 e £. 7.150.530 per le residue pratiche riguardanti campagne precedenti.

Per quanto riguarda in particolare la canapa è da rilevarsi che nel corso del 1983 sono stati erogati aiuti a carico del FEOGA - per l'importo di £. 3.256.385.-

2) BACHICOOLTURA.

Nel settore della bachicoltura gli aiuti concessi per i bachi da seta allevati nella Comunità sono finanziati dal FEOGA, in applicazione dell'art. 2 del Reg. CEE n. 845/72 del 24.4.72, a decorrere dalla campagna di allevamento 1972/73.

Trattasi di aiuto all'allevamento dei bachi da seta al fine di favorirne lo sviluppo e beneficiari dell'aiuto stesso sono i bachicoltori.

L'aiuto è erogato agli allevatori di bachi da seta in base a domanda presentata all'ADMA, per il tramite della Associazione Nazionale Bachicoltori con sede in Treviso.

Nel corso del 1983 sono state prese in considerazione per l'erogazione dell'aiuto, le domande pervenute all'ADMA riguardanti la campagna 1982/83 ed è stata corrisposta ai beneficiari interessati la somma complessiva di £. 429.108.100.

3) SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE.

Quanto al settore delle sementi di base e certificate il relativo regime di aiuto è stato istituito con il Reg.CEE numero 1674/72 a partire dalla campagna di commercializzazione 1972/73.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è quello di favorire lo sviluppo del settore delle sementi.

L'aiuto è concesso ai soggetti moltiplicatori di sementi ed è erogato in virtù di domanda presentata all'A.I.M.A. corredata di una dichiarazione rilasciata dall'Ente Nazionale Sementi Elette, attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di seme prodotti con l'indicazione del peso effettivo del seme dopo la lavorazione, della specie e della varietà.

Nell'anno finanziario 1983 è stata erogata per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 901.510.610 di cui £. 574.976.415 per pratiche riguardanti la campagna 1982/83, £. 315.618.345 per il pagamento di pratiche riguardanti la campagna 1981/82, e £. 10.915.850 per il pagamento di pratiche riguardanti precedenti campagne.

4) FORAGGI ESSICCATI.

Per quanto concerne il settore dei foraggi essiccati, anche qui l'aiuto è a carico del FEOGA e il relativo regime è stato istituito con il Reg. CEE n. 1067/74 a partire dalla campagna di commercializzazione 1973/74.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di migliorare l'approvvigionamento del mercato comunitario, tenuto conto che la situazione di mercato è caratterizzata da una produzione inferiore alla possibilità di smercio nella Comunità.

L'aiuto è erogato ai produttori di foraggi essiccati in base alle domande presentate all'A.I.M.A. tramite gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunitarie e nazionali.

La liquidazione dell'aiuto è effettuata sulla base della misura unitaria stabilita da regolamenti comunitari e corrispondente agli ECU fissati dai regolamenti stessi.

Nel settore dei foraggi essiccati, nel corso dell'anno 1983, l'A.I.M.A. ha erogato per aiuti a carico del FEOGA la somma complessiva di £. 11.493.215.985 di cui £. 6.140.551.590 per pratiche riguardanti la campagna 1982/83, £. 5.307.059.190 per pratiche riguardanti la campagna 1983/84 e £. 45.595.205 per pratiche relative a precedenti campagne.

5) FAVE, FAVETTE E PISELLI.

Per quanto riguarda il settore delle fave, favette e piselli, la concessione dell'aiuto comunitario è stata prevista con Reg. CEE n. 1119/78 del 22.5.78 a partire dalla campagna di commercializzazione 1978/79 e successivamente, innovando rispetto alla precedente normativa, con regolamento del Consiglio n. 1431/82 del 18.5.1982 l'aiuto è stato concesso per i prodotti destinati alla alimentazione non solo zootecnica ma anche umana.

Trattasi di aiuto alla produzione e lo scopo è di favorirne lo sviluppo in considerazione che i prodotti in questione sono soggetti alla diretta concorrenza di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Con il citato Reg. CEE n. 1431/82 e con la successiva normativa (Reg. 2036/82, contenente norme generali; Reg. 2192/82 recante le modalità di applicazione delle misure speciali per i prodotti in questione e successive modifiche), sono state apportate come accennato, per la campagna 1982/83 talune innovazioni rispetto alle precedenti campagne.

Infatti per quanto concerne i beneficiari dell'aiuto comunitario di cui trattasi, per la campagna 1982/83 l'aiuto può essere concesso non soltanto ad ogni persona fisica o giuridica ma anche alle organizzazioni riconosciute dei produttori.

Per quanto riguarda la documentazione da allegare particolare rilevanza è da attribuirsi alla dichiarazione di consegna che il primo acquirente è tenuto a depositare presso il competente ufficio periferico, non più controfirmata dal produttore, attestante il quantitativo effettivamente consegnato (Reg. 1601/83 del 14.6.1983).

Altra innovazione apportata riguarda la istituzione di un certificato comunitario da rilasciarsi dagli Stati membri

in sostituzione dei certificati nazionali (Reg. 1401/83 dell' 1.06.1983).

Relativamente al settore in questione nel corso del 1983 è stata erogata la somma complessiva di £.2.420.874.480 di cui £. 757.830.680 per il pagamento di pratiche riguardanti operazioni del 1981 e £. 1.663.043.200 per aiuti riguardanti operazioni del 1982.

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

La disciplina relativa alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli, programmata con il Regolamento CEE n. 23 del 4 aprile 1962, ha avuto una graduale formazione nel tempo in rapporto ad una varietà di esigenze ^{tecniche} ~~che~~ hanno richiesto l'adozione di misure e di contenuti normativi nettamente differenziati da quelli inerenti alle discipline di altri settori merceologici.

Dopo un periodo preparatorio (1962 - 1966), dedicato allo studio dello svolgimento dei mercati ed al coordinamento delle discipline nazionali dei singoli Stati Membri della Comunità Economica Europea, si è passati ad un periodo transitorio (1967 - 1970) di prima sperimentazione di norme positive ispirate ai principi informatori dell'organizzazione comune, in parte realizzatrici di una effettiva disciplina comune con il Reg. CEE n. 158/66 del 25 ottobre 1966 recante norme comuni di qualità nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e in parte ancora basate sulle valutazioni e sui provvedimenti adottati dai singoli Stati membri in materia di prezzi e di interventi per i mercati della rispettiva sfera territoriale, come fu stabilito con il Regolamento CEE n. 159/66 del 25.10.66.

La disciplina comunitaria, anche in materia di prezzi e di interventi, fu realizzata alla fine del periodo transitorio con il Regolamento CEE n. 2515/69 del 9 dicembre 1969 e successivamente perfezionata con il Reg. CEE n. 1035/72 del 18 maggio 1972 e successive modifiche, che per altro lasciò sussistere alcune misure speciali adottate nel frattempo per il miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi (Reg. CEE n. 2511/69 del 9.12.1969), per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (Reg. CEE n. 2601/69 del 18 dicembre 1969)

ed altre ne pose in essere quali quelle per incentivare la produzione di succhi ottenuti dalla lavorazione industriale dei limoni (Reg. CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977) e per aiutare le industrie a fabbricare prodotti derivati da ortofrutticoli (Reg. CEE n. 1152/78 del 30 maggio 1978).

Nel quadro dei citati Regolamenti Comunitari, le funzioni dell'A.I.M.A., quale organismo di intervento per l'Italia, si concretano nelle seguenti provvidenze:

- controllo dell'osservanza nelle commercializzazioni dei prodotti delle norme comuni di qualità;
- intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato (art. 19 del Reg. CEE numero 1035/72);
- destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori (art. 21 del Reg. CEE n. 1035/72);
- corresponsione alle organizzazioni dei produttori della compensazione finanziaria concessa per i prodotti ritirati dalla vendita (art. 18 del Reg. CEE n. 1035/72);
- corresponsione agli operatori di compensazioni finanziarie concesse per gli agrumi esportati in altri Stati dell'area comunitaria (art. 8 del Reg. CEE n. 2511/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per le arance trasformate (art. 3 del Reg. CEE n. 2601/69);
- corresponsione alle industrie di trasformazione di compensazioni finanziarie per la produzione di succo ottenuto dalla lavorazione di limoni (art. 2 del Reg. CEE n. 1035/77);
- corresponsione di aiuti alle industrie per la lavorazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (art. 2 del Reg. CEE n. 1152/78).-

Nel corso dell'anno 1983 l'attività dell'A.I.M.A. è stata impegnata soltanto in alcune di tali provvidenze.

I - Controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità.

Il controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità consiste nella verifica, nelle varie fasi del commercio, della presentazione in vendita dei prodotti secondo le categorie e caratteristiche di qualità prescritte dalle norme comunitarie per numerosi prodotti ortofrutticoli.

Di tale controllo in Italia, con decreto legge 17 marzo 1967 n. 81, convertito con modificazione nella legge 13 maggio 1967 n. 268, è stata incaricata l'A.I.M.A., che peraltro non ha potuto finora, per mancanza di idonei strumenti operativi, organizzare e svolgere il relativo servizio.

II - Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi gravi di mercato.

L'intervento nella commercializzazione per situazioni di crisi grave di mercato è previsto dalla regolamentazione comunitaria limitatamente ai seguenti prodotti: cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele (escluse quelle da sidro), pere (escluse quelle da sidro), pesche, albicocche e melanzane.

Durante il periodo transitorio 1967-70, l'attuazione di tale intervento, ai sensi del decreto legge 17 marzo 1967 numero 80, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1967 n. 267 e integrato con le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. 24.12.1969 n. 1053, era disposta con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste subordinatamente alla dichiarazione con lo stesso decreto, dello stato di crisi grave.

Successivamente la disciplina comunitaria sull'organiz

zazione comune dei mercati dei prodotti ortofrutticoli ha riservato alle decisioni degli organi comunitari la dichiarazione di stato di crisi grave e la conseguente attuazione degli interventi nel mercato, mentre è rimasto fermo nel tempo il compito dell'A.I.M.A. di provvedere all'esecuzione di tali interventi per effetto del D.P.R. 27.02.1969 con il quale sono stati affidati all'AIMA tutti i compiti di intervento previsti dai regolamenti comunitari nel settore dei prodotti ortofrutticoli.

L'andamento abbastanza normale del mercato dei prodotti ortofrutticoli nel corso dell'anno 1963 è stato tale da non far registrare, per nessuno dei prodotti suddetti, condizioni di particolare difficoltà in fase di commercializzazione, per cui non vi sono state dichiarazioni comunitarie di crisi gravi di mercato da richiedere l'intervento dell'A.I.M.A..

III - Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori.

Il ritiro dalla vendita di prodotti ortofrutticoli è una misura di intervento, la cui adozione è rimessa dalla regolamentazione comunitaria alla autonoma valutazione e decisione delle Organizzazioni dei produttori al fine di conseguire il mantenimento di una normale situazione di mercato attraverso la più rapida sottrazione dal mercato stesso di eccedenze invendibili, diminuendo così notevolmente le probabilità che si verificano stati di crisi grave.

Tale misura di intervento è limitata ai prodotti ortofrutticoli per i quali la regolamentazione comunitaria ha stabilito un regime di prezzi e previsto l'intervento pubblico in caso di crisi grave (cavolfiori, pomodori, arance dolci, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, pesche, albicocche e melanzane) e comporta l'obbligo per le Organizzazioni dei produt-

tori interessati di dare alle quantità ritirate dalla vendita presso i soci una delle seguenti destinazioni:

- distribuzione gratuita ad opere di beneficenza;
- utilizzazione per alimentazione animale;
- utilizzazione per fini non alimentari;
- utilizzazione per alimentazione animale previa trasformazione da parte dell'industria degli alimenti per il bestiame;
- trasformazione e distribuzione gratuita dei prodotti risultanti dalla trasformazione;
- distribuzione gratuita agli alunni delle scuole;
- cessione alla industria di distillazione per la trasformazione in alcole (limitatamente alle pere, mele e pesche);

ed, infine, con apposito Reg. CEE n.2443/77 dell'8.11.1977 è stata autorizzata la cessione alle industrie di trasformazione, limitatamente alle varietà Sanguigno e Sanguinello, delle arance ritirate.

La cessione per una delle prime tre destinazioni autorizzate è lasciata alla scelta delle Organizzazioni di produttori, mentre la cessione per altre destinazioni, è subordinata all'espletamento di pubbliche gare indette dall'A.I.M.A., cui pertanto le Organizzazioni medesima devono previamente comunicare i loro intendimenti prima di procedere alle operazioni di ritiro dalla vendita.

Nel corso dell'anno 1983 in relazione a intendimenti di ritiro dalla vendita comunicati da Organizzazioni dei produttori sono state espletate dall'A.I.M.A. varie serie di pubbliche gare per la cessione all'industria di distillazione e trasformazione di mele, di pere, di pesche e di arance, come meglio sopra specificato, con il risultato di dare così un utile collocamento alle quantità di prodotto ritirato e non destinate dalle Organizzazioni dei produttori a cessioni gratuite per beneficenza, a cessioni per l'alimentazione animale ed a cessioni per fini non alimentari.

Inoltre, nello stesso anno solare, le Organizzazioni dei Produttori hanno ritirato dal mercato prodotti relativi alle campagne di commercializzazione 1982/83 e 1983/84, avviando gli stessi alle altre destinazioni previste dal Reg. CEE n; 1035/78 del 18.05.1978.

E' da evidenziare altresì che con Reg. CEE n. 1596/79 del 26.07.79 gli Stati membri sono stati autorizzati ad effettuare ritiri preventivi di ^{e parte} melo/al prezzo risultante dalla media aritmetica dei premi riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre (Campagna 1982/83).

Tali ritiri hanno dato luogo al pagamento da parte delle Organizzazioni dei produttori ai propri soci, di indennità per i quantitativi ritirati e per maggiorazione relativa a prodotti di II categoria di qualità avviati a beneficenza, presentati in imballaggio "nuovo del tipo a perdere" e per i quali l'imballaggio stesso non è stato recuperato.

Le altre destinazioni - ad eccezione dei quantitativi resi inutili a qualsiasi uso d'ordine dalle competenti autorità sanitarie - hanno permesso alle Organizzazioni dei produttori di ottenere dei ricavi, che detratti dalle indennità di cui sopra, hanno formato oggetto di contributi di compensazione erogati da parte dell'A.I.M.A..

Quanto sopra illustrato ha dato luogo alla liquidazione di contributi di compensazione come appresso indicato.

IV - Erogazione dei contributi di compensazione alle Organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.

Il contributo di compensazione finanziaria spetta alle Organizzazioni dei produttori, per le quantità di prodotti, indicati nel precedente paragrafo III, ritirate dalla vendita.

L'ammontare del contributo è diversificato per specie, categorie di qualità di prodotto, calibri e tipi di condizionamento, in relazione ai prezzi di base e di acquisto stabiliti con i Regolamenti della Comunità Economica Europea.

L'operatività delle predette Organizzazioni dei produttori è stata regolamentata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con apposito Decreto Ministeriale dell'8 agosto 1980 pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 agosto 1980 e successive integrazioni e modifiche.

In base a tale normativa agli Assessorati all'Agricoltura e Foreste competenti per territorio è stato affidato il compito della istituzione di apposite Commissioni di controllo - composta da cinque membri, due funzionari regionali uno dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, uno della locale Prefettura ed un sottufficiale della Guardia di Finanza - le quali devono provvedere a verificare le operazioni effettuate dalle Organizzazioni dei produttori ai fini del controllo della rispondenza, qualitativa e quantitativa dei prodotti ritirati dalla vendita, della destinazione degli stessi - effettuata direttamente dalle Organizzazioni o su indicazione dell'A. I.M.A. per la cessione dei prodotti all'Industria di distillazione o a quella di trasformazione in succhi, concentrati o liofilizzati a scopo di distribuzione gratuita - del prezzo corrisposto agli associati, delle spese sostenute dalle stesse per utilizzare il prodotto secondo le destinazioni consentite e dei ricavi eventualmente ottenuti con le destinazioni che possono aver dato luogo a tali ricavi.

Gli importi erogati dall'A.I.M.A. durante l'anno 1983 alle Organizzazioni dei produttori per contributi di compensazione finanziaria hanno riguardato sia quantità ritirate nell'anno 1982 relative alle campagne 1981/82 sia nell'anno 1982 relative alla campagna 1982/83 che nell'anno 1983 concernenti le campagne 1982/83 e 1983/84.

Gli importi e relativi quantitativi della campagna 1981/82 sono i seguenti;

- Campagna 1981/82

MANDARINI q.li 24.579,15

Comp.ne L. 722.247.290

Relativamente alla campagna 1982/83 i dati concernenti le pratiche istruite sono riepilogate nel prospetto che segue:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PRODOTTO	DEBITI E RENDITE										IN SPESA			COMPLESSIVO			RICAVI MILITARI			COPERTURA	
	QUANTITA' SISTRATE (Q. III)	AMMORTAMENTO	PIRE PER ALIBERTARI	USO ECONOMICO	DISTRIBUZIONE TRANSPORTAZIONE IN SOCIETA'	CALZ. O IMBOTTITA ALONG O/O	PER QUANTITA' PRODOTTO	PER REND. IND. REND. "A BARRILE"	TOTALE	VALORE PER UNITA' (MONT. 1833)	VALORE PER UNITA' (MONT. 1833)	DISTRIBUZIONE TRANSPORTAZIONE IN SOCIETA'	ATTIVE MILITARI	TOTALE	COPERTURA	Q. III	Q. III	Q. III			
PERE	499.136,76	40.800,00	12.434,91	116.074,01	320.549,91	—	3.482.409,745	101.800,334	7.446.326,119	14.994,335	470.723,90	1.457,500	422.201,500	7.344.164,600	—	—	—				
ACILE	4.402.853,94	153.912,50	223.033,17	292.310,31	3.731.027,41	2.416,40	674.711,754	674.711,754	44.959.019,157	14.350,474	6.001.510,290	16.421,365	6.017.931,655	4.217.076,305	—	—	—				
PERULE	1.305.886,74	10.300,60	171.579,01	99.210,42	272.322,12	1.000,00	41.139,012	41.139,012	12.817,802	1.529.012,543	5.337,113	3.400	5.342.350	3.113.230,250	—	—	—				
POPOLARE	301.692,14	93.309,49	56.033,97	88,00	194.202,73	—	473.900,34	473.900,34	12.993,656	932.319,550	3.400	3.536	932.322,950	20.400,430	—	—	—				
CAVOLIONE	39.246,13	14.894,93	354,14	—	—	—	81.946,03	81.946,03	3.367,000	3.367,000	—	4.429,500	4.429,500	204.703,240	—	—	—				
ALBUCCINE	160.507,11	2.427,29	89.832,41	136.647,41	—	—	7.705,13	7.705,13	1.647.317,20	0,000	—	—	—	1.619.667,112	—	—	—				
RELIANE	58,50	—	—	—	—	—	302,27	302,27	726,22	1.417,452	—	—	—	374,222	—	—	—				
FRANCE	101.569,21	16.131,77	70.661,15	8.241,29	6.882,02	—	30.302,115	30.302,115	3.019.129,45	0,974	—	—	—	3.019,322	—	—	—				
MARABINE	81.990,69	—	57.460,04	15.349,93	544,90	—	26.400,210	26.400,210	2.343.397,500	11,042	—	—	—	2.449,600	—	—	—				
BIVONE	1.201.857,90	33.340,90	545.450,40	855.501,70	—	37.116,80	110.030,80	110.030,80	30.441.545,014	11,005	—	—	—	33.609,336	—	—	—				
TOTALE	8.039.023,14	373.936,15	1.207.076,71	944.714,17	2.401.602,61	41.312,51	144.192.423,650	144.192.423,650	1.453.813,912	7.006	6.114.522.142	100.644,360	6.094.418,222	100.644,360	—	—	—				

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I dati concernenti la campagna 1963/64 sono riportati qui di seguito:

PERE	q.l.	338.541,03	Compensazione	£.	5.245.020,350
MELE	"	118.671,00	"	£.	1.618.514,575
PESCHE	"	1.754.338,05	"	£.	67.319.163,535
POMODORI	"	21.235,74	"	£.	352.807,450
CAVOLFIORI	"	6.151,45	"	£.	93.293,405
LIMONI	"	495.581,17	"	£.	18.498.472,395
ALBICOCCHE	"	395,53	"	£.	11.953,910
MELANZANE	"	1.065,95	"	£.	14.612,530
TOTALE	q.l.	2.746.182,09	Compensazione	£.	93.154.043,700

V- Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati negli altri Paesi della C.E.E..

Per favorire il collocamento nell'area comunitaria della produzione di agrumi della Comunità Economica Europea, con regolamenti CEE n. 2511/69 e n. 193/70 è stata concessa una compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati in altri Stati Membri. La concessione era subordinata, fra l'altro, alla notifica dell'A.I.M.A., prima della relativa esecuzione, dei contratti di fornitura conclusi con importatori di altri Stati Membri e, successivamente, alla presentazione all'A. I.M.A. stessa di documentazione attestante che l'esportazione era stata effettuata per quantità e qualità di prodotto debitamente controllate nel luogo di spedizione e con una cadenza nelle spedizioni non inferiore a quella stabilita nei citati regolamenti per quantità e pericoli di tempo.

Il controllo della qualità e quantità di prodotto esportato è effettuato per l'A.I.M.A., nel luogo di spedizione, dal

l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero (ICE).

Le domande di compensazione presentate dagli interessati e contenenti tutti gli elementi richiesti dalle norme comunitarie devono risultare corredate, a dimostrazione delle operazioni effettuate, dai certificati di controllo rilasciati dal predetto Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero e dai modelli di transito doganale rilasciati dai competenti uffici di frontiera.

E' da precisare altresì, che, a decorrere dalla campagna di esportazione 1975/76, con la modifica del Reg. n. 2511/69 CEE, avvenuta con il Reg. n. 2481/75 del 29 settembre 1975 del Consiglio e con la conseguente abrogazione del Reg. CEE n. 193/70 con il Regolamento Comunitario n. 2498/75 del 30.9.1975 della Commissione, il premio di penetrazione è stato esteso alle clementine ed ai limoni sempre per le categorie di qualità "extra" e "prima".

Nel corso dell'anno 1983 si è proceduto alla definizione di pratiche residue afferenti ad esportazioni effettuate durante la campagna 1981/82, di pratiche relative ad esportazioni effettuate nel 1982/83, con la liquidazione ed il pagamento dell'importo della compensazione spettante per le quantità ammesse al beneficio.

Per le residue domande di contributo relative alla campagna 1981/82 è stato erogato l'importo complessivo di lire 82.503.200 afferente l'esportazione di circa 25.000 quintali di agrumi mentre per le pratiche della campagna 1982/83 è stato erogato l'importo di L. 16.868.262.325 per quintali 1.118.852,22 di agrumi, come appresso riportato:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VARIEETA'	QUANTITA' (100 kg)	ESPORTO COMPENSAZIONE L. 2.
Operazioni effettuate nel 1983		
Camp. 1982/83		
(Moro		
{ Tarocco		
{ Ovale		
{ Belladonna	560.159,82	10.375.807.635
{ Navel		
{ Valencia		
Sanguinello	121.305,41	1.927.951.755
Biondo	3.257,15	34.091.545
Mandarini	22.953,86	361.559.560
Clementine	914,53	7.579.870
Limoni	410.251,45	4.151.271.950
TOTALE GENERALE	1.116.852,22	16.858.262.325

Il settore agrumario, sebbene soggetto per sua natura a variazioni produttive annuali, risulta normalmente eccedentario rispetto al fabbisogno nazionale, consentendo la possibilità di destinare larghe quote di produzione al collocamento sui mercati esteri, sia comunitari che dei Paesi Terzi.

Purtroppo, è da evidenziare che l'agrumicoltura italiana sta attraversando un periodo di profonda crisi. Infatti il nostro Paese, da sempre uno dei principali produttori ed esportatori di agrumi, subisce annualmente sui mercati esteri e comunitari l'avanzare di Paesi concorrenti e che impongono sui mercati merci più competitive in termini di qualità e di orga

nizzazione commerciale.

Infatti, anche se ad un primo sommario esame può sembrare che il volume della esportazione non abbia subito sostanziali diminuzioni nel corso degli anni, non può sottacersi la cing costanza che i fabbisogni della Comunità, in generale, siano aumentati percentualmente, e che tuttavia, la nostra esportazione sia andata sempre più degradando.

Siamo arrivati a livelli di cui bisogna, oltre che prenderne atto, anche preoccuparsi, dal '65 al '79, i nostri agrumi infatti, sono passati dall'11,3% al 6,5% delle importazioni comunitarie, per i limoni, addirittura dal 61% al 23%.

A tale flessione ha influito una carenza strutturale ed organizzativa delle ditte esportatrici, troppo numerose ed in massima parte di piccole e medie dimensioni, se non a condizione individuale con conseguente polverizzazione dell'offerta ed alti costi di produzione.

Se a ciò si aggiunge che i gusti dei consumatori esteri, allo stato attuale, rivalgono le loro preferenze alle arance di pregio a polpa bionda, si ha un quadro completo della situazione. Oggi, la presenza delle arance pigmentate italiane è significativa solo in Svizzera, Austria e Svezia, mentre è ancora modesta nella Germania Federale, Belgio, Olanda, Danimarca, Finlandia e Norvegia è praticamente nulla in Inghilterra, variabile in Francia dove si alterna la concorrenza del Marocco, Algeria, Tunisia e Spagna; pressochè stazionaria nell'Est-Europa.

VI - Compensazione finanziaria per la trasformazione industriale di talune varietà di arance.

Ai sensi dei Regolamenti CEE n. 2601/69 e n. 208/70, la concessione riguarda la quantità di arance acquistate dalle in

dustrie di trasformazione in esecuzione dei contratti di acquisto conclusi con produttori di agrumi comunitari ad un determinato prezzo ed effettivamente trasformati in prodotti industriali (succhi, essenze simili), per la quantità eccedente una quota base di lavorazione.

Le istruzioni applicative delle norme comunitarie sono state diramate con circolare n. 73 del 16 febbraio 1970 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Con D.M. 14 febbraio 1972 venne stabilito che i controlli relativi alle quantità e alle categorie di qualità delle arance oggetto dei contratti di trasformazione fossero eseguiti dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, con rilascio alle Ditte interessate di apposite certificazioni.

Il Ministero dell'Industria e Commercio venne ^{invece} incaricato, con la citata circolare, della determinazione della "quota base" da attribuire ad ogni azienda interessata, una quota base rappresentante la media aritmetica delle quantità di arance fresche trasformate da ciascuna impresa nelle tre campagne precedentila campagna 1969/70 e costituente la parte di prodotto non ammissibile a compensazione, avuto riguardo al prodotto complessivamente sottoposto a trasformazione dalla stessa impresa.

I controlli di cui all'art. 8 del Reg. CEE n. 203/70 sulla contabilità di magazzino dalle ditte trasformatrici sono affidati agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio di ubicazione degli impianti di trasformazione.

E' da evidenziare, altresì, che, sia il Reg. n. 2501/69, sia il Reg. n. 208/70 sono stati rispettivamente modificati dai Regolamenti CEE n. 2483/75 del Consiglio del 29 settembre 1975 e n. 2972/75 della Commissione del 12 novembre 1975.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tali modifiche hanno sostanzialmente interessato l'abolizione della quota base di lavorazione cui le ditte trasformatrici dovevano, fino al 1975, ottemperare, per fruire della prevista compensazione finanziaria.

Nel corso dell'anno 1983 sono state definite n.131 pratiche di altrettante industrie, afferenti ad operazioni della campagna 1982/83, con la liquidazione ed erogazione della somma complessiva di L. 63.505.372.060 per q.li 4.130.970,70 di arance ammesse al beneficio stesso, suddivisi per varietà come segue:

CLASSE	VARIETA'	QUANTITATIVI (100 Kg.)	IMPORTO DELLA SPESA (Moneta Nazionale)
Operazioni effettuate nel 1983 - Camp. 1982/83.			
1a	BIONDO	305.003,88	3.577.665.012
2a	BIONDO	258.686,55	2.310.067.628
3a	BIONDO	86.353,65	480.853.572
3a	MORO	3.278.452,43	54.250.879.340
3a	SANGUINELLO	191.835,72	2.858.404.419
3a	SANGUIGNO	638,46	7.497.089
TOTALE GENERALE		4.130.970,70	63.505.372.060

Tali ditte hanno ottenuto, dalla lavorazione dei q.li 4.130.970,70 di arance, i seguenti quantitativi:

- succo naturale di arancia	q.li	1.235.179,43
- olio essenziale	q.li	19.066,87
- polpe d'arancia	q.li	—————
- scorze fresche	q.li	189.706,52

- scorze essiccate	q.li	11.394,00
- scorze solforate	q.li	_____
- confetture	q.li	_____
- fruttaviva	q.li	_____

VII - Compensazione finanziaria per la produzione di succhi di limone.

Con Reg. CEE n. 1035/77 del 17 maggio 1977 del Consiglio e n. 1045/77 della Commissione dell'8 maggio 1977, la Comunità Economica Europea ha concesso alle industrie di trasformazione un aiuto per la lavorazione di limoni ai fini di incentivare e favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di detto agrume.

Tale premio, previsto sotto forma di compensazione finanziaria è, concesso per l'85% delle quantità complessive di limoni acquistate in esecuzione dei contratti di trasformazione purchè il trasformatore abbia effettivamente trasformato la totalità dei limoni acquistati.

Peraltro, con Decreto Ministeriale 6 luglio 1977 pubblicato sulla G.U. n. 194 del 16.07.1977, il pagamento del premio suddetto è demandato all'A.I.M.A. su domande presentate dalle ditte interessate e corredate da idonea documentazione previsti controlli quali-quantitativi ed amministrativo-contabili espletati dall'ICE per conto dell'Azienda stessa su prodotto conferito alle industrie in base ai contratti di compravendita sopradetti, stipulati tra produttori e industrie di trasformazione.

Le istituzioni applicative dell'arome comunitarie e nazionali sono state diramate con circolare n. 157 del 7 luglio 1977 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Durante la campagna di trasformazione 1982/83 furono

presentati contratti di trasformazione di limoni da n. 121 ditte, e risultano complessivamente lavorati in esecuzione dei sopracitati contratti quintali 2.881.544,32 di limoni a fronte dei quali, nel 1983 furono erogati importi di compensazione finanziarie per una somma totale di lire £. 31.064.048.640.-

Parimenti, nello stesso 1982, si definirono 22 domande di contributo relative alla antecedente campagna 1982/83, pari a q.li 303.431,52 e corrispondenti a complessive lire £. 3.268.030.490 di compensazioni erogate.

Circa la normativa comunitaria esistente per la incentivazione alla trasformazione delle arance e dei limoni, illustrata ai due capi che precedono è da osservare che la stessa ha raggiunto ampiamente lo scopo, quale quello di sottrarre alla commercializzazione qualità di prodotti ormai non più appetibili su mercati nazionali ed esteri (arance della varietà "biondo comune" siano esse di prima, seconda e terza qualità) in quanto superate nei gusti da altre varietà pregiate a polpa bionda e con assoluta assenza di semi quali possono essere produzioni israeliane, marocchine, algerine e dell'intero bacino mediterraneo, oltre le produzioni americane, anche queste presenti sui mercati europei. Né deve meravigliare l'incremento via via sempre crescente delle quantità trasformate dalla campagna 1978/79 a quella attuale; in quanto, a far data da tale periodo, furono ammesse ad essere trasformate le arance pigmentate (morò, tarocco, e sanguinello) appartenenti alla 3a categoria di qualità in quanto non più ritirabili dal mercato dalle Associazioni dei Produttori. Analoghe conclusioni si debbono trarre per quanto riguarda la trasformazione dei limoni, attuata dal 1977 al 1983.

Purtroppo, il ricorrere indiscriminatamente da parte degli operatori a tale beneficio comunitario ha causato le condi

zioni che si verificassero dei surplus di succhi tali da portare alla pressochè paralisi il mercato interno, con conseguente caduta del prezzo ed inoltre trattandosi, per la maggior parte, di lavorazioni effettuate anche da industrie a livello artigianale, quali quelle di prima spremitura, scarsamente attrezzate dal lato tecnologico e professionale, ha fatto sì che tali prodotti trovassero scarsa collocazione sui mercati esteri, anzi al contrario, i dati statistici confermano l'Italia quale uno tra i Paesi importatori di succhi di agrumi.

Di contro, c'è da osservare che l'utilizzo di crescenti quantitativi da parte dell'industria degli agrumi ha attenuato la pressione dell'offerta sul mercato per il consumo diretto. L'impiego, di arance fresche nell'alimentazione diretta si è infatti mantenuto normalmente tra i 9 e gli 11 milioni di quintali, pur con oscillazioni tra un anno e l'altro, riconducibili essenzialmente all'evoluzione del fenomeno produttivo.

VIII - Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Con Reg. CEE n. 1152/78 del 30 maggio 1978, il Consiglio della Comunità Economica Europea ha introdotto un sistema di provvidenze, sotto forma di aiuti alla produzione, allo scopo di rendere più competitivi determinati prodotti comunitari trasformati a base di ortofrutticoli sui mercati esteri.

I prodotti che hanno usufruito dell'aiuto sono stati: prugne secche ottenute da susine da innesto (cosiddette prunes d'Ente); i concentrati di pomodori, i pomodori pelati; le pesche sciropate; i succhi di pomodoro e le pere Williams.

Tali provvidenze si sono rese necessarie e si giustificano con la circostanza che i prezzi alla produzione delle materie prime risultano, nel territorio della C.E.E., assai supe

riori a quelli dei Paesi Terzi e che uno sgravio sui costi di produzione dei prodotti in questione avrebbe permesso il pagamento di un prezzo remunerativo ai produttori dei prodotti freschi.

Conseguentemente a ciò è stato fissato il periodo in cui, per ogni singola campagna, vengono commercializzati i prodotti finiti (dal 1° luglio al 30 giugno per pomodori concentrati, pelati e succhi e per pesche sciropate; dal 1° settembre al 31 agosto per le prugne) onde permettere alle industrie, durante il periodo di maturazione e commercializzazione dei prodotti freschi, l'approvvigionamento presso i produttori, mediante stipula di contratti di acquisto a prezzi minimi, fissati anteriormente all'inizio di campagna di commercializzazione direttamente dalla CEE, per ogni singolo prodotto da trasformare, e, per quanto attiene ai pomodori, tenuto conto della loro varietà e del tipo di trasformazione al quale sono destinati.

I prezzi minimi da garantire ai produttori sono stati calcolati sulla base:

- a) della media dei prezzi pagati dalle industrie per la materia prima durante la campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è fissato il prezzo minimo;
- b) dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli. Per la campagna 1982/83 tali prezzi sono stati fissati dai Reg. CEE n. 1585/82 e 1602/82 della Commissione del 21 e 22 giugno 1982 e dal Reg. CEE n. 1948/82 della Commissione del 19 luglio 1982 ed i relativi importi, espressi in lire italiane, sono stati i seguenti:
 - 1) per i concentrati di pomodoro £. 12.732,74 per 100 Kg. netti di pomodori, partenze piantagione;
 - 2) per i pomodori pelati;
£. 21.289,12 per 100 Kg. netti di pomodori interi della va

- rietà San Marzano, partenza piantagione;
- £. 15.050,62 per 100 Kg. netti di pomodori interi della varietà Roma e altre analoghe, partenza piantagione;
 - £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodori non interi, partenza piantagione;
 - £. 16.050,62 per 100 Kg. netti di fiocchi di pomodoro, partenza piantagione;
 - £. 16.050,62 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato intero, partenza piantagione;
 - £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodoro congelato non intero partenza piantagione;
- 3) per succhi di pomodoro £. 13.270,25 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 3,5% a 7%;
 - 4) per succhi di pomodoro £. 12.732,74 per 100 Kg. netti di pomodoro, partenza piantagione con un tenore di r.s. da 7% a 12%;
 - 5) per pesche sciroppate £. 45.952,85 per 100 Kg. netti di pesche, partenza piantagione;
 - 6) per prugne secche ottenute da susine da innesto £. 216.539,11 per 100 Kg. di prugne secche, partenza piantagione, del calibro 66 frutti per 500 g. con tenore di umidità tra il 21 e 23%;
 - 7) per pere Williams £. 44.516,90 per 100 Kg. netti di pere, partenza piantagione;
 - 8) per ciliege dolci £. 100.268,73 per 100 Kg. netti di ciliege dolci, partenza piantagione;
 - 9) amarene £. 112.645,71 per 100 Kg. netti di amarene, partenza piantagione.

Conseguentemente l'importo dell'aiuto alla produzione è fissato in modo da compensare la differenza tra il livello dei prezzi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione nel territorio della C.E.E. e quello dei prodotti trasformati nei Paesi terzi.

Il prezzo dei prodotti comunitari è stato stabilito tenen

do conto sia del prezzo di acquisto minimo delle materie prime, che delle spese di trasformazione, mentre, per la valutazione del prezzo dei prodotti trasformati presso i Paesi terzi, sono intervenuti nella stima sia il prezzo degli stessi franco frontiera all'importazione nella Comunità, che i prezzi praticati nel Commercio Internazionale.

Da quanto premesso, ne deriva che l'ammontare degli aiuti alla produzione dei prodotti trasformati, anche questi fissati dai sopracitati Reg. CEE n. 1585/82 e 1602/82 e 1948/82, relativamente alla campagna 1982/83, sono stati i seguenti:

- 1) per i concentrati di pomodoro £. 58.688,17 per qualità avente un tenore di estratto secco pari o superiore al 28% ma inferiore al 30%, imballaggio immediato di 4kg o più;
- 2) per i pomodori pelati:
 - £. 24.155,86 per pomodori interi della varietà "San Marzano" fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 17.504,62 per pomodori interi della varietà "Roma" e altre analoghe fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 8.571,85 per pomodori non interi fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 17.504,62 per pomodoro congelato intero fissato per 100Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 8.571,85 per pomodoro congelato non intero fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
 - £. 206.240,00 per fiocchi pomodoro fissato per 100 Kg. imballaggio immediato compreso;
- 3) per i succhi di pomodoro:
 - £. 8.445,52 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 3,5% ma inferiore al 5%;

- £. 12.993,12 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso; per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 5% ma inferiore al 7%;
- £. 19.953,72 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 7% ma inferiore all'8%;
- £. 23.472,69 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore all'8% ma inferiore al 10%;
- £. 25.135,50 per 100 Kg. di pomodoro imballaggio immediato compreso, per prodotto avente un tenore di estratto secco uguale o superiore al 10% ma inferiore al 12%;
- 4) per le pesche allo sciroppo £. 29.350,53 fissato per 100 Kg. di pesche imballaggio immediato compreso;
- 5) per le prugne secche £. 87.239,52 per 100 Kg. netti, per il prodotto del calibro 66 frutti per 500 gr. avente un tenore di umidità compreso tra il 21 e il 23%;
- 6) per le pere Williams £. 30.214,16 per 100 Kg. netti di pere imballaggio immediato compreso;
- 7) per le ciliege dolci snocciolate £. 44.418,94 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le ciliege dolci non snocciolate £. 39.977,04 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- 8) per le amarene snocciolate £. 39.069,59 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;
- per le amarene non snocciolate £. 32.427,75 per 100 Kg. netti di ciliege imballaggio immediato compreso;

L'erogazione di detti aiuti è subordinata all'esistenza di determinati presupposti fissati dalla CEE e così riassumibili:

- che il trasformatore abbia pagato al produttore un prezzo pari almeno al prezzo minimo sopra illustrato;

- che la materia prima acquistata sia stata realmente trasformata;
- che i prodotti trasformati siano conformi alle vigenti norme di qualità.

Conseguentemente a ciò il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con D.M. 10.08.1982 ha dettato le norme pratiche per l'attuazione della illustrata regolamentazione comunitaria, attribuendo all'A.I.M.A. il compito della corrispondenza dei cennati aiuti. Per accertare il rispetto della normativa comunitaria l'Azienda si è avvalsa della collaborazione delle Organizzazioni dei Produttori e delle Regioni per la verifica della contabilità di magazzino alla fine del periodo di trasformazione; per i controlli delle quantità di materie prime introdotte in azienda in esecuzione dei sopra illustrati contratti di acquisto ed, infine per gli accertamenti di conformità dei prodotti trasformati alle vigenti norme di qualità; degli Ispettorati Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, per il rispetto ^{da parte} delle industrie delle norme sul collocamento ed avviamento al lavoro, nonché delle norme concernenti il pagamento degli oneri sociali e previdenziali; delle Associazioni nazionali di categoria, e per le cooperative trasformatrici, delle Associazioni nazionali di tutela, rappresentanza ed assistenza, del movimento cooperativo della rispondenza tra entità della produzione conseguita e mano d'opera impiegata.

Nel corso del 1983 l'A.I.M.A. ha provveduto alla completa liquidazione delle domande pervenute, per aiuti alla produzione -relativamente alla campagna 1982/83 - di prugne secche, pesche allo sciroppo, pere Williams, derivati di pomodoro e ciliege.

I dati quantitativi relativi ai prodotti freschi impiegati, alle produzioni ottenute e l'esposizione finanziaria de

gli importi erogati per detta campagna sono stati i seguenti:

PERE WILLIAMS

prodotto fresco impiegato	= q.li 493.875,13
quantità prodotta	= q.li 555.669,89
aiuto erogato	= £. 16.789.098.940

PRUGNE ESSICcate

prodotto fresco impiegato	= q.li 44.811,34
quantità prodotta	= q.li 10.588,44
aiuto erogato	= £. 1.023.995.585

PESCHE SCIROPpATE

prodotto fresco impiegato	= q.li 411.974,33
quantità prodotta	= q.li 565.786,28
aiuto erogato	= £. 16.606.127.165

POMODORI

prodotto fresco impiegato	= q.li 25.834.969,18
---------------------------	----------------------

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

PELATI VARIETA' "ROMA" E SIMILARI:

q.li 5.239.250,45 per un ammontare di aiuti pari a £. 91.711.088.212

PELATI VARIETA' "SAN MARZANO"

q.li 3.593.716,90 per un ammontare di aiuti pari a lire
£. 86.809.322.316

PELATI NON INTERI

q.li 446.126,80 per un ammontare di aiuti pari a lire
£. 3.824.132.010

PELATI NON INTERI SURGELATI

q.li 8.727,85 per un ammontare di aiuti pari a £. 74.813.821

PELATI SURGELATI

q.li 20.587,15 per un ammontare di aiuti pari a £. 360.370.237

FIOCCHI DI POMODORO

q.li 2.314,01 per un ammontare di aiuti pari a £. 477.241.422

SUCCHI DI POMODORO

q.li 1.474.461,09 per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£.31.041.170.929

CONCENTRATO

q.li 2.894.535,34 (*) per un ammontare di aiuti pari a l i r e
£.185.917.347.228

CILIEGE

Prodotto fresco impiegato = q.li 17.649,58

da cui sono stati ottenuti i seguenti derivati:

ciliege dolci denocciolate

q.li 13.031,25 per un ammontare ^(di aiuti) pari a £. 578.834.309

ciliege dolci con nocciolo

q.li 228,40 per un ammontare di aiuti pari a £. 9.130.753

amarene denocciolate

q.li 9.257,11 per un ammontare di aiuti pari a £. 361.671.490

amarene con nocciolo

q.li 218,88 per un ammontare di aiuti pari a £. 7.097.783

(*) Tale quantitativo non tiene conto del grado di residuo secco, pur essendo comprensivo del calcolo del primo imballaggio.

Per quanto attiene, infine alla produzione della campagna 1983/84, che sarà oggetto di illustrazione nella prossima relazione annuale, l'A.I.M.A. è riuscita nel bimestre novembre-dicembre a corrispondere alle industrie trasformatrici aiuti per complessivi:

£. 97.057.718.020 per la produzione di derivati da pomodoro;

£. 3.994.660.555 per la produzione di q.li 99.373,93 di ciliege conservate allo sciroppo;

£. 44.345.345.260 per la produzione di q.li 1.381.899,88 di pe-

schia alla conserva

SETTORE TABACCO GREGGIO

La Sezione Specializzata per il Tabacco istituita con Decreto Legge 30 novembre 1970 n. 370, convertito con la Legge 27 gennaio 1971, n. 3 svolge le funzioni di disciplina dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in conformità al Reg. 727/70 del 21 aprile 1970 e successivi Regolamenti applicativi, che si concretano attualmente nelle seguenti misure: intervento di mercato nella commercializzazione del tabacco in foglia e del tabacco in colli, l'erogazione di un "premio" agli acquirenti trasformatori del tabacco in foglia ed, infine, la corresponsione di eventuali aiuti speciali disposti dalla CEE per sostenere e riequilibrare il settore in momenti caratterizzati da sfavorevoli congiunture.

1) EROGAZIONE PREMIO

Come è noto, l'erogazione di premi alle Ditte trasformatrici di tabacco comunitario è prevista dal Reg. CEE 727/70 del Consiglio e disciplinata dal Reg. CEE 1726/70 della Commissione.

In relazione a quanto previsto dai precitati regolamenti il "premio" può configurarsi come erogazione finanziaria "sui generis" corrisposta alle imprese trasformatrici ma indirizzata sostanzialmente ai "coltivatori" tabacchicoli e finalizzata a rimborsare alle imprese trasformatrici una parte del prezzo minimo "garantito" (prezzo d'intervento) che deve essere obbligatoriamente corrisposto ai coltivatori, ai sensi della menzionata normativa comunitaria, di guisa che sia assicurato ai coltivatori un determinato livello di reddito.

La concessione del premio è subordinata alla ricorrenza di tassative condizioni stabilite dal Regolamento 1726/70, che soltanto attraverso il controllo diretto operato dai fun-

zionari della Sezione é possibile accertare.

Tra le altre condizioni se ne rammentano alcune, da considerare fondamentali:

- 1 - il tabacco deve essere prodotto nell'ambito della Comunità;
- 2 - le caratteristiche varietali del tabacco devono corrispondere a quelle fissate dalla CEE;
- 3 - il tabacco deve essere pagato ai produttori, corrispondendo loro, almeno il prezzo di "intervento";
- 4 - il tabacco deve essere stato sottoposto alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento e quindi commercializzato. L'accertamento del diritto al premio ed il conseguente pagamento scaturiscono da una serie continuata di operazioni poste in essere dai funzionari della Sezione sulla base di un appropriato sistema di controllo che permette di realizzare la necessaria funzionalità operativa e soprattutto una maggiore rapidità di esecuzione. Le modalità di erogazione del premio comunitario sul tabacco si caratterizzano nel sistema dell'anticipo dell'80% del premio, con trattenuta a garanzia del restante 20% (D.M. 6.5.1971) e nel sistema 100% (attualmente il più seguito) con cauzione del 20%, costituita mediante fidejussione bancaria (D.M. 25.5.1974), unitamente, beninteso, alla forma di erogazione totale del "premio definitivo" che si applica per i quantitativi di tabacco, usciti dal magazzino di trasformazione, per i quali non sono state richieste anticipazioni di premio.

Nel corso del 1983 sono stati emessi provvedimenti di corresponsione di premi a favore delle ditte trasformatrici del tabacco in foglia per l'ammontare complessivo di lire 299.309.538.453 ripartite per raccolto, come indicato nei se

guenti riquadri:

RACCOLTO 1979

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO EG.	IMPORTI EMESSI (*) L.
BADISCHER e AVANA	1.812	90.652.131
PARAGUAY	13.245	1.594.887.371
BRIGHT	—	2.529.615
BURLEY	—	—
MARYLAND	31.981	98.002.150
KENTUCKY	353.733	777.155.523
NOSTRANO	—	—
BENEVENTANO	—	—
XANTY YAKA'	—	—
PERUSTITZA	—	—
ERZEGOVINA	1.587	119.036.665
ROUND TIP	—	—
BRASILE	—	—
TOTALI	402.359	2.682.263.455

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1980

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO KG.	IMPORTI ELESSI L. (*)
BADISCHER e HAVANNA	154.769	822.742.483
PARAGUAY	—	—
BRIGHT	809.035	2.493.810.880
BURLEY	126.512	333.181.520
MARYLAND	1.955	49.992.570
NOSTRANO	—	—
KENTUCKY	131.305	510.235.969
BENEVENTANO	29.254	44.156.575
XANTY YAKA'	—	—
PERUSTITZA	—	—
ERZEGOVINA	—	—
ROUND TIP	—	—
BRASILE	—	—
TOTALI	1.252.930	4.254.119.997

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1981

VARIETA'	TABACCO NESSO SOTTO CONTROLLO	IMPORTI EMESSI (*)
	KG.	L.
HAVANNA	2.693.432	8.274.760.184
PARAGUAY	86.730	221.242.160
BRIGHT	657.303	3.129.615.576
BURLEY	1.408.125	3.966.405.350
MARYLAND	73.162	263.004.557
KENTUCKY	875.389	1.711.452.815
NOSTRANO	—	4.256.260
BENEVENTANO	41.613	129.573.670
XANTY YAKA'	1.263.492	3.969.282.739
PERUSTITZA	1.111.095	3.670.801.399
ERZEGOVINA	992.437	4.176.714.441
ROUND TIP	—	60.305.940
BADISCHER	19.298	71.535.295
TOTALI	9.227.582	29.648.950.486

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonché a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

RACCOLTO 1982

VARIETA'	TABACCO MESSO SOTTO CONTROLLO	IMPORTI EMESSI (*)
	KG.	L.
HAVANNA	15.606.705	46.505.151.588
BADISCHER	573.840	1.795.574.255
NOSTRANO	196.935	516.371.259
BRIGHT	14.153.828	36.543.689.250
BURLEY	47.900.299	88.681.902.866
MARYLAND	1.871.056	3.929.605.540
KENTUCKY	8.639.731	16.416.941.174
BENEVENTANO	115.524	164.584.732
PARAGUAY	4.136.989	9.929.092.983
XANTYKA'	7.850.150	25.286.840.526
PERUSTITZA	6.190.758	18.810.070.834
ERZEGOVINA	4.993.438	12.774.092.535
SAMSUN	69.651	217.159.280
BRASILE	35.245	62.766.058
ROUND TIP	83.713	990.361.625
TOTALI	112.417.862	252.724.204.515

(*) Gli importi si riferiscono anche a pagamenti di conguagli dovuti per variazione dell'ECU nonchè a saldi per anticipi corrisposti sul tabacco sottoposto a controllo negli anni precedenti.

Si fa rilevare che l'ammontare complessivo dei premi erogati ha avuto la seguente ripartizione regionale, in relazione alla dislocazione territoriale delle imprese trasformatrici beneficiarie:

CAMPANIA	28% circa
TOSCANA	5% circa
UMBRIA	26% circa
LAZIO	5% circa
ABRUZZO E MOLISE	5% circa
PUGLIA	20% circa
VENETO-PIEMONTE	11% circa

2) INTERVENTO DI MERCATO NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO IN FOGLIA ED IN COLLI.

a) Operazioni di acquisto del tabacco.

La disciplina comunitaria di intervento nella commercializzazione del tabacco greggio è fissata dal Reg. CEE 1727/70 e successivi Regg. modificativi ed integrativi.

Con tale Regolamento sono infatti stabilite le condizioni che devono sussistere e le modalità da seguire per la presa in consegna del tabacco offerto all'intervento.

In pratica, l'interesse al conferimento del prodotto all'Organismo di Intervento ricorre ogni qualvolta il detentore non trovi più utile collocamento del prodotto stesso sul mercato interno od estero.

Mentre il tabacco in foglia viene normalmente commercializzato da parte dei produttori, così non sempre si verifica per il tabacco in colli, il quale, annualmente, viene offerto all'intervento in misura più o meno consistente, tenuto conto dell'andamento del mercato, che è condizionato ovviamente dai livelli quantitativi e qualitativi del tabacco prodotto e dalle misure dei prezzi.

Sulla base delle domande di offerta di tabacco ricevute questo Organismo predispone il programma di intervento attraverso le seguenti operazioni:

- 1) istituzione dei centri di stoccaggio, avvalendosi di idonei magazzini messi a disposizione da operatori privati a cui è affidato, mediante contratto concluso a trattativa privata, il relativo servizio che concerne essenzialmente l'entrata, la giacenza e la buona conservazione e uscita del tabacco dai magazzini medesimi.
- 2) istituzione di apposite "Commissioni di perizia" composte da funzionari della Sezione particolarmente preparati e con esperienze professionali pluriennali.

Tra i loro compiti rientrano, tra l'altro, l'accertamento del peso effettivo, la classificazione e valutazione delle partite di tabacco offerto.

Come specificato nel prospetto che segue, le operazioni di intervento hanno dato luogo all'acquisto di T. 1.674,033 di tabacco in colli, per una spesa complessiva di £.8.975.016.320.=

TABACCO IN COLLI ACQUISTATO NEL 1983

VARIETA'	RACCOLTO 1981			IMPORTO COMPLESSIVO
	Quantità T.	Valore tabacco	Quota premio scorporata dal va lore del tabacco	
XANTI YAKA'	198,238	317.540.000	651.796.385	969.336.385
ERZEGOVINA	5,388	2.172.215	15.194.325	17.366.540
PERUSTITZA	49,467	65.846.980	154.880.710	220.727.690
F.HAVANNA	898,117	2.099.678.210	3.046.454.190	5.146.132.400
BADISCHER G.	99,638	213.850.200	347.691.130	561.541.330
BENEVENTANO	44,715	66.931.845	79.749.720	146.681.565
KENTUCKY	378,470	1.152.320.930	760.909.580	1.913.230.410
TOTALI	1.674,033	3.918.340.280	5.056.676.040	8.975.016.320

b) Operazioni di trasformazione del tabacco in foglia.

Per la partita di tabacco in foglia del racc. 1981 - var. Scafati - acquistato nel 1982, la Sezione ha affidato il servizio per la trasformazione e condizionamento dei colli, mediante licitazione privata, ad una ditta particolarmente specializzata per la lavorazione di tale varietà di tabacco che per le sue caratteristiche richiede una specifica capacità di lavorazione.

Esaurite le operazioni di trasformazione ed accertata la loro regolarità, la Sezione ha quindi proceduto ad affidare il tabacco in colli ottenuto ad una ditta assuntrice del servizio di stoccaggio.

La spesa sostenuta per l'effettuazione delle operazioni di trasformazione è risultata pari a L. 535.305.175 nette, più IVA di L. 96.354.930.

c) Operazioni relative al servizio di magazzinaggio, conservazione e cura del tabacco.

Per ogni annata tabacchicola viene pubblicato sulla G. U. un atto disciplinare nel quale sono contenute le modalità e condizioni per l'affidamento e l'espletamento del servizio relativo alle operazioni di magazzinaggio del tabacco acquistato dalla Sezione.

In tale servizio sono ricomprese le seguenti operazioni: entrata del prodotto in magazzino, uscita dal magazzino, conservazione del prodotto, cura e governo del prodotto attraverso rivolgimento dei colli, trattamenti antitarlo, ecc.

Le ditte interessate che hanno disponibili dei locali idonei all'apprestamento di tale servizio presentano alla Sezione, ai sensi dell'atto disciplinare sopra richiamato, la domanda con relativa offerta, per essere ammessi alla trattativa privata.

Sulla base delle domande pervenute e previo giudizio di idoneità espresso dalle apposite "Commissioni di collaudo" dei magazzini, la Sezione procede alla trattativa privata ed affida il servizio, tenendo conto della convenienza economico-tecnica per l'Amministrazione, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni o ad altri operatori, realizzando così la presenza dell'organizzazione di intervento, con le occorrenti attrezzature di magazzino, in tutte le regioni interessate alla commercializzazione del tabacco in colli.

La scelta dei magazzini di stoccaggio viene effettuata in applicazione del Regolamento CEE n. 1468/70, avuto riguardo alle esigenze di ordine geografico e tecnico di cui all'art. 1 del Reg. n. 1467/70.

Nel 1983 hanno operato complessivamente n. 42 centri di ammasso secondo la distribuzione geografica appresso indicata (si precisa che in alcuni di essi è stoccato tabacco di raccolti diversi:

ROMA	n. 2
PESCARA	" 8
SALERNO	" 3
LECCE	" 21
BENEVENTO	" 7
VERONA	" 1

n. 42

Si fa rilevare che durante l'anno si è registrato presso i magazzini di cui trattasi la seguente movimentazione di quantitativi di tabacco per effetto del nuovo prodotto acquistato e delle vendite intervenute nel corso dell'anno stesso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SITUAZIONE RELATIVA AL TABACCO ACQUISTATO NELL'AMBITO
DELLE OPERAZIONI DI INTERVENTO

VARIETA'	STIMA DELLE GIACENZE RIPORTARE + ACQUISTI TABACCO RIPORTATO + ACQUISTI				SITUAZIONE AL 31.12.1963			
	QUANTITA' T. e	USCITE QUANTITA' T. b	CAMPIONI QUANTITA' T. c	CALI QUANTITA' T. d	GIACENZE DA RIPORTARE QUANTITA' T. e - e - (b+c+d)			
KANTY YAKA'	5.419,041	2,186,888	0,153	14,999	3.247,065			
ERZEGOVINA	8.370,267	4,661,763	0,185	24,900	3.683,499			
PERUSTIITZA	3.673,028	2,105,666	0,081	12,713	1.614,365			
DUBLEY	1.171,088	1,081,743	0,048	11,791	77,546			
MATILANO	13,711	13,602	--	0,109	--			
KENTUCKY	6.767,208	2.279,787	0,108	76,229	4.488,104			
DE MEYERANO	1.862,978	1.642,341	0,012	129,661	90,962			
DAVANNA	2.885,366	1.041,749	0,074	26,465	1.817,095			
BAOJSCHER G.	233,892	--	--	--	233,892			
SUMATRA	6,085	5,809	--	0,276	--			
SCAFATI	115,189	--	--	--	115,189			
TOTALE	30.697,872	15.109,527	0,802	300,142	15.287,601			

Le competenze liquidate agli assuntori del servizio durante l'anno 1983, sulla base dei compensi stabiliti contrattualmente, sono riportate nel prospetto che segue:

Anno di raccolta del prodotto	Importi pagati L.
1974	96.403.010
1975	136.420.400
1976	71.577.855
1977	164.066.030
1978	853.430.860
1979	1.614.174.690
1980	386.495.545
1981	19.221.745
BOLLI 1982	117.000
TOTALE	3.341.907.135

d) Vendita del tabacco in colli detenuto dall'Organismo di intervento.

Nell'ambito delle operazioni di commercializzazione si segnala che la Commissione CEE in applicazione della regolamentazione comunitaria vigente in materia, ~~ha~~ messo in vendita nel corso dell'anno 1983, alcune partite di tabacco provenienti da raccolti diversi.

La vendita del tabacco è disposta con specifici regolamenti comunitari e relativi bandi di gara e si realizza mediante gare pubbliche cui possono partecipare operatori comunitari ed extra comunitari, che abbiano interesse ad acquistare il prodotto per trasformarlo in prodotti manifatturieri o rivenderlo ad altri soggetti.

La condizione basilare che presiede l'attività concernente le vendite consiste nel fatto che il tabacco aggiudicato debba essere esportato in Paesi terzi; ciò al fine di impedire che si possano verificare elementi di squilibrio sul mercato comunitario con l'immissione di ulteriore prodotto ad un livello di prezzo sensibilmente ridotto.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Come si è già accennato le vendite di tabacchi destinati all'Organismo di intervento sono gestite dai servizi della Comunità che adotta direttamente le decisioni di aggiudicazione mentre la Sezione Specializzata, sulla base dei risultati delle medesime, provvede ad incamerare gli importi corrispondenti al tabacco venduto.

Le operazioni inerenti il tabacco venduto sono anch'esse direttamente eseguite dai funzionari dipendenti i quali, nei magazzini interessati, accertano il peso del tabacco in uscita, determinandone i relativi cali di giacenza ed il tenore di umidità.

L'esportazione del tabacco avviene sempre sotto il costante controllo della Sezione la quale è chiamata anche a svolgere gli atti di natura amministrativa necessari ai fini dell'esportazione stessa.

Prospetto relativo al tabacco messo in vendita nel 1983.

VARIETA'	Racc.	Quantitativo T.	Prezzo uni- tario L.	Importo provvisorio
XANTI YAKA'	1978	1.829,824	151/155/175	293.780.180
ERZEGOVINA	"	3.025,716	" " "	484.485.500
PERUSTITZA	"	1.094,608	" " "	175.383.380
XANTI YAKA'	1979	2.318,909	151/157/165	360.882.015
ERZEGOVINA	"	4.981,179	" " "	770.458.319
PERUSTITZA	"	2.293,173	" " "	355.606.909
BENEVENTANO	1980	21,740	218	4.739.320
"	1981	43,730	"	9.533.140
BURLEY	1980	68,933	"	15.027.394
F. HAVANNA	"	872,740	"	190.257.320
"	1981	875,510	"	190.861.180
BADISCHER G.	1980	115,994	"	25.286.692
"	1981	97,208	"	21.191.344
KENTUCKY	1979	2.738,442	497/528	1.407.180.670
"	1980	1.210,221	"	621.759.944
"	1981	368,335	"	186.087.103
XANTI YAKA'	1980	1.096,911	230	252.289.530
ERZEGOVINA	"	293,209	"	67.438.070
PERUSTITZA	"	346,691	"	79.738.930
XANTI YAKA'	1981	192,943	"	44.376.890
ERZEGOVINA	"	5,415	"	1.245.450
PERUSTITZA	"	48,497	"	11.154.310
SCAFATI	1980	32,800	590	19.352.000
"	1981	48,537	"	28.636.830
		24.021,265		5.616.752.420

In relazione alle vendite, nel 1983 sono stati emessi provvedimenti amministrativi per l'acquisizione ai rispettivi capitoli dell'entrata dei corrispettivi del tabacco consegnato alle ditte aggiudicatarie.

L'importo complessivo di £. 2.790.126.981 acquisito per il titolo di cui sopra è stato così accreditato:

£. 451.113.891	al Cap. 6363;
£. 2.339.013.090	" " 6365.

3) AIUTO SPECIALE PER LA RICONVERSIONE DEL TABACCO VARIETA' BENEVENTANO.

Ultimate le operazioni di riconversione del tabacco varietà Beneventano nel 1979, la Sezione ha continuato ad esercitare i controlli sulle superfici riconvertite che hanno beneficiato dell'aiuto speciale, allo scopo di verificare il rispetto della condizione di non ripiantare tabacco Beneventano nei cinque anni successivi a quello di riconversione sulle superfici medesime.

4) AIUTO SPECIALE A FAVORE DI OPERATORI TABACCHICOLI COLPITI DAL SISMA DEL NOVEMBRE 1980 (Regg. CEE n. 482/82 del Consiglio del 25/2/1982 e n. 841/82 DELLA COMMISSIONE DEL 13 APRILE 1982).

La regolamentazione comunitaria articolata nei provvedimenti sopra indicati, prevede la concessione di un aiuto speciale ai tabacchicoltori i cui beni immobili ed impianti destinati ad essere utilizzati per il tabacco risultino:

- a) distrutti,
- b) danneggiati;

dal sisma del 23.11.1980.

Nell'ipotesi di cui alla lett. a) è previsto un aiuto

speciale di £. 1302,64/Kg. netto. Nell'ipotesi di cui alla lett. b), è previsto un aiuto di £. 911,84/Kg. netto.

E' previsto, altresì, un "aiuto" di £.390,792/Kg. netto alle imprese trasformatrici che hanno ritirato, dal 23.11. 1980, tabacco sciolto dai produttori sopra specificati.

Nel 1983 si è proceduto ad erogare in favore degli aventi titolo l'aiuto speciale di cui trattasi nella misura corrispondente all'importo inizialmente stanziato dalla C.E.E., atteso che tale stanziamento andava improrogabilmente utilizzato entro il 31 dicembre, pena la sua definitiva perdita.

La Sezione pur in presenza di oggettive difficoltà operative, determinate essenzialmente dall'assoluta insufficienza dei fondi stanziati, rispetto all'importo totale delle richieste di aiuto speciale presentate dai soggetti interessati ai dipendenti uffici periferici, è riuscita ugualmente, nonostante il ristretto margine di tempo e la notevole quantità di lavoro da espletare, a rendere esecutiva la decisione assunta dal "Consiglio di Amministrazione dell'ALMA", in ordine ai criteri di ripartizione da adottare per l'erogazione dei fondi stessi.

Per completezza, si precisa che a fronte di una spesa presunta valutata in £. 82.800.000.000= l'importo complessivamente messo a disposizione dalla C.E.E. con due distinti stanziamenti è stato di £. 55.322.228.000, di cui £.27.994.329.680 sono state pagate nel 1983.

Conseguentemente l'importo non coperto dal finanziamento comunitario risulta essere di £.27.500.000.000 circa. Tale importo dovrà ovviamente gravare sul bilancio nazionale, in virtù di quanto è disposto nel Reg. CEE n. 3116/83.

Per assicurare il pagamento a tutti gli aventi diritto l'ALMA dovrà quindi richiedere agli Organi competenti di adotta

re un provvedimento di spesa nella misura sopra indicata.

5) RAPPORTI TRIBUTARI PER L'I.V.A. - D.P.R. n. 633/72.

Il conto dell'I.V.A. nell'anno 1983 presenta soltanto uscite originate dal pagamento dei corrispettivi dovuti sia agli assuntori del servizio di magazzinaggio che ai conferenti del tabacco all'intervento, pari a £. 1.065.800.910.

Mentre le operazioni di vendita del tabacco non incidono sul risultato del conto di cui trattasi, in quanto sono operazioni di esportazione che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. sopra citato debbono considerarsi esenti dall'applicazione di tale imposta.

6) RAPPORTI CON LA COMUNITA' EUROPEA

I criteri di definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'AIMA-Tabacco e la Comunità Economica Europea per la gestione di commercializzazione del tabacco greggio sono attualmente disciplinati dal Reg. CEE n. 3247/81 del 9 novembre 1981. Con provvedimenti separati vengono fissati di volta in volta gli importi forfettari, il tasso d'interesse, ed ogni altro indice di valutazione necessari per determinare le spese annuali da imputare al FEOGA per l'intera commercializzazione del prodotto conferito all'ammasso pubblico.

Conto di gestione dell'Anno 1983.

Sulla base dei criteri di formazione del conto di gestione per gli organismi d'intervento nel settore del tabacco greggio, il conto dell'A.I.M.A.-Tabacco per l'anno 1983 si è articolato nei seguenti risultati per l'ammasso pubblico del tabacco in colli dei racc. 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981.

STATO DI LAVORAZIONE DEL TABACCO	PERDITE SU VENDITE	SPESE TECNICHE	SPESE DI FINANZIAMENTO	TOTALE PERDITE NETTE
TABACCO IN COLLE	- 20.390.623.980	3.412.119.910	3.213.547.870	- 27.016.291.760
TABACCO TRASFORMATO	+ 86.601.930	10.432.623	7.429.715	+ 68.739.590
TABACCO IN FOGLIA	- 54.043.130	13.387.220	1.010.493	- 68.440.845
	20.358.065.180	3.435.939.753	3.221.988.080	27.015.993.015

Il conto di gestione del 1983 si chiude pertanto con un saldo debitore di £. 27.015.993.015 che costituisce l'ammontare delle perdite nette da imputare al FEOGA ai fini del rimborso.

7) RAPPORTI CON LO STATO

I risultati annuali della gestione di commercializzazione del tabacco greggio condotta dall'A.I.M.A. - Sezione Specializzata per il Tabacco nell'esercizio della sua attività di intervento a norma dei regolamenti della Comunità Economica Europea che disciplinano lo svolgimento della gestione medesima, sono attribuiti al FEOGA nei limiti delle misure del concorso finanziario forfettariamente stabilito dalla Comunità stessa; restano invece a carico dello Stato le eventuali spese eccedenti l'ammontare dei predetti forfaits.

Al riguardo è opportuno far presente che normalmente la spesa complessiva per tutte le operazioni di intervento nel settore del tabacco risulta ampiamente contenuta entro i limiti dei rimborsi comunitari.

ATTIVITA' CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DELL'I.V.A.

Anche per l'anno 1983 la gestione dell'I.V.A., per la attività di commercializzazione dell'Azienda, si conclude con credito d'imposta nei confronti dell'Ufficio provinciale IVA per un importo di £. 130.092.031.000 di cui è stato chiesto il rimborso per £. 120.000.000.000 ed un riporto in detrazione nell'anno 1984 per la restante somma.

Anche per tale credito l'Ufficio provinciale IVA di Roma non effettuerà il rimborso con la procedura accelerata, come è possibile fare invece per tutti gli operatori economici privati e pubblici, in quanto l'Azienda non può presentare la prescritta fidejussione.

Tale situazione conferma, come costantemente è stato per il passato, la difficoltà dell'applicazione del regime IVA all'attività dell'A.I.M.A., come fatto presente più volte nelle precedenti relazioni annuali al Parlamento.

Sul piano amministrativo-contabile particolare rilevanza assume l'utilizzazione, a partire dal 1983, della procedura automatizzata della contabilità I.V.A. che consente di eliminare quasi del tutto ogni possibilità di errore di registrazione e calcolo che, per il passato, allorchè si operava con registrazioni manuali, erano da considerare inevitabili ove si consideri l'elevato numero di registrazioni fiscali interessanti la maggior parte dei settori di attività dell'Azienda.

Permangono, peraltro, notevoli difficoltà di raccordo tra l'attività di questo Ufficio, che certamente con l'automazione ha subito un'accelerazione per quanto concerne la registrazione fiscale delle fatture emesse e ricevute, e gli adempimenti fiscali cui sono tenuti gli Enti assuntori delle operazioni di acquisto e vendita, in nome e per conto dell'A.I.M.A.,

di taluni prodotti agricoli.

Tale situazione, purtroppo, attenua in parte i vantaggi conseguibili con lo sforzo organizzativo realizzato dall'Azienda, la quale, pur essendo oggi in grado di far fronte tempestivamente agli adempimenti previsti dalle disposizioni sull'I.V.A., si trova a dover scontare le carenze organizzative di taluni Enti Assuntori.

Restano tuttavia difficoltà interpretativa sulla configurazione giuridica ed economica di una serie di aiuti comunitari, stante la naturale differenza tra il linguaggio dei regolamenti comunitari che ha per oggetto interventi per il sostegno del mercato, concretizzandosi in forme di contributi e sovvenzioni, ed il linguaggio fiscale delle disposizioni sull'I.V.A. che ha per oggetto le normali attività commerciali basate sul concetto dello scambio di beni e servizi e sul conseguimento di reciproci corrispettivi tra i soggetti dello scambio.

CENTRO ELABORAZIONE DATI

L'azione del CED-ALMA nell'anno 1983, a due anni dalla sua entrata in funzione, è stata caratterizzata dalla continua ricerca sia di una sempre maggiore funzionalità e completezza delle procedure installate sia di nuove possibilità di applicazione dell'automazione ai vari settori di attività dell'Azienda.

Per quanto concerne, in particolare, la ricerca di nuovi settori di attività dell'Azienda cui estendere l'automazione, si può senz'altro considerare l'anno 1983 come un anno di positiva verifica delle possibilità di utilizzazione dell'informatica nelle procedure amministrative fin qui seguite dagli Uffici dell'Azienda.

Sono state realizzate così, sulla base delle analisi già svolte nel corso del 1982, le procedure dell'I.V.A. e della commercializzazione delle carni bovine; successivamente si è proceduto all'analisi dei settori del latte alle scuole e dell'ammasso dei formaggi parmigiano reggiano e grana padano.

Dall'esperienza fin qui acquisita, si è potuto rilevare come l'automazione non possa svilupparsi ed esplicare tutti i suoi effetti positivi sull'attività dell'utente senza un corrispondente adeguamento dell'organizzazione del lavoro all'interno dell'Azienda ed una revisione delle strutture gestionali già esistenti presso gli Enti operanti con l'A.I.M.A. (Enti assuntori dei servizi di commercializzazione, organizzazione dei produttori, ecc.).

Notevoli difficoltà, infatti, si incontrano nel momento in cui si voglia automatizzare quei settori di attività che si avvalgono di organizzazioni esterne all'Azienda per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in quanto, queste ul-

time, o per obiettiva carenza delle proprie strutture interne o per una diffusa diffidenza nei confronti dei sistemi di elaborazione elettronica dei dati, non consentono una integrale applicazione dell'automazione a tutte le varie fasi di lavoro di taluni Uffici dell'Azienda.

Una notazione particolare merita il problema dell'adeguamento dell'organizzazione interna dell'A.I.M.A. alle esigenze operative del CED che, soprattutto nei primi tempi di utilizzo del sistema informativo, possono appesantire il lavoro dei settori interessati qualora le procedure di automazione non siano state recepite ed integrate correttamente nell'ambito delle attività di lavoro di ognuno.

PERSONALE

Per ciò che riguarda la situazione del personale attualmente in servizio all'Azienda (impiegati appartenenti ai ruoli del Ministero Agricoltura e Foreste ovvero a enti e istituti vari), va anzitutto posta in evidenza la ormai nota assoluta inadeguatezza del contingente numerico di esso in relazione ai compiti dell'Azienda ora notevolmente ampliati in virtù della legge di riordinamento 14 agosto 1982 n. 610 .

Ora, pur se è vero che con la detta legge l'A.I.M.A. è stata dotata di un organico piuttosto consistente, tuttavia è altrettanto vero che l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di nuovo personale richiederà tempi necessariamente non brevi. A ciò aggiungasi che con la nuova legge finanziaria è stato posto il blocco delle assunzioni per tutto il 1984 e che, inoltre, avendo la citata legge n.610/82 abrogato la legge n. 303/66 non è più possibile disporre il distacco, da quest'ultima consentito, di impiegati dal Ministero dell'Agricoltura.

Nel corso del 1983 è stato bandito ed espletato il concorso riservato di cui all'art.15 della surriferita legge 610/82 e, pertanto, deve ritenersi che gli impiegati degli enti comandati presso l'A.I.M.A. e che avevano titolo a concorrere, potranno essere immessi in organico in breve tempo. Tuttavia la loro assunzione non varierà l'attuale contingente in quanto i suddetti sono già in servizio in posizione di comando, e, quindi, ne conseguirà, per i medesimi, esclusivamente una modificazione del loro "status".

L'Amministrazione di essi sarà direttamente assunta dalla Azienda presso la quale è ormai indispensabile costituire un ufficio del personale tuttora inesistente e ciò soprattutto in vista

dei futuri inquadramenti di cui all'art. 14 della citata legge 610/82

La costituzione di un tale ufficio si presenta quanto mai problematica sia perchè l'insufficienza del contingente attuale difficilmente consentirà l'assegnazione al detto ufficio di impiegati sottraendoli ad altri servizi e sia, in particolare perchè, la complessità e la delicatezza della materia che esso dovrà trattare con immediatezza richiedono elementi qualificati e in ogni caso esperti sul funzionamento dell'Amministrazione.

Per acquisire competenza in un tale settore, o, meglio, per formare un buon impiegato per l'Ufficio del personale, sarà necessario un periodo di tempo piuttosto lungo e ciò anche nella considerazione della vastità della materia soggetta, peraltro, a continui mutamenti giurisprudenziali e, oggi, anche normativi. Tali osservazioni, anche se schematicamente esposte, valgono soprattutto per il settore del trattamento economico ancor più complesso e delicato rispetto a quello del trattamento giuridico. E' bene precisare che i due settori, pur dovendo essere tra loro collegati, dovranno tuttavia e comunque far capo a uffici del tutto distinti, così come del resto è in atto presso tutte le Amministrazioni dello Stato, in quanto le due materie, giuridica ed economica, indipendentemente dalla loro vastità, si configurano oggi come vere e proprie specializzazioni di settore in quanto, come già osservato, le normative che le regolano sono in continua evoluzione così come, del resto, la giurisprudenza che le riguarda.

S O M M A R I O

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA AZIENDA AL 31.12.1983

INTRODUZIONE.....

SETTORE DEI CEREALI.....

Commercializzazione.....

Integrazione prezzo grano duro.....

Forniture, in aiuto alimentare, ai Paesi in via di sviluppo:.....

- azioni nazionali.....

- azioni comunitarie.....

SETTORE DEI GRASSI DI ORIGINE VEGETALE.....

Commercializzazione olio di oliva.....

Aiuto comunitario produzione olio di oliva..

Integrazione prezzo per i semi oleosi.....

Integrazione prezzo per i semi di ricino....

Integrazione prezzo per i semi di soia.....

Aiuto al consumo dell'olio di oliva.....

Schedario oleicolo.....

SETTORE DEI PRODOTTI ITTICI.....

Controllo dell'osservanza, nella commercia
lizzazione dei prodotti, delle norme comu-
ni di qualità.....Intervento nella commercializzazione dei pro-
dotti per situazioni di crisi grave di merca-
to.....Destinazione dei prodotti ritirati dalla ven-
dita dalle Organizzazioni dei Produttori....

Erogazione dei contributi di compensazione finanziaria alle Organizzazioni dei Produttori per i prodotti ritirati dalla vendita...	
Erogazione di premi di riporto speciale per sardine e acciughe.....	"
Aiuti all'ammasso privato a favore dei produttori.....	"
Restituzione all'esportazione.....	"
Indennità di concessione ai produttori per i tonni destinati all'industria conserviera.....	"
SETTORE DELL'APICOLTURA.....	"
SETTORE LATTIERO-CASEARIO.....	"
Interventi nazionali.....	"
Applicazione regolamenti comunitari:.....	"
- aiuti al latticello liquido.....	"
- aiuti al latte scremato in polvere.....	"
- aiuti per il burro e burro concentrato (di mercato) destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati o di altri prodotti alimentari.....	"
Misure a sostegno del mercato:.....	"
- Ammassi privati formaggi grana.....	"
- Ammasso privato formaggio provolone.....	"
- Ammasso privato del formaggio pecorino romano.....	"
- Ammasso privato del burro.....	"
- Ammassi pubblici formaggi parmigiano reggiano e grana padano, burro e latte scremato in polvere.....	"
Misure comunitarie a carattere sociale.....	"
- Burro a prezzo ridotto alle collettività senza scopo di lucro, alle forze armate e corpi assimilati dello Stato.....	"

- Distribuzione di prodotti-lattiero-caseari agli alunni delle scuole.....
- Programmi di corresponsabilità.....
- Aiuti ai piccoli produttori di latte.....

SETTORE CARNI.....

Commercializzazione e ammassi privati.....

Premio nascita vitelli.....

Premio per il mantenimento delle vacche nutrici.....

Premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici.....

SETTORE VITIVINICOLO.....

Aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva e mosti d'uva concentrati.....

Aiuti al ricollocamento di vini da tavola oggetto di contratti di magazzinaggio.....

Aiuti ai mosti concentrati utilizzati nella vinificazione.....

Aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uva e mosti di uva concentrati nella fabbricazione di succhi d'uva.....

Aiuti alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.....

Distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.....

Aiuti comunitari alle distillazioni dei vini

Acquisto e stoccaggio dell'alcole della distillazione obbligatoria dei vini ottenuti da uve da tavola.....

Acquisto e stoccaggio dei prodotti della distillazione con interventi nazionali.....

Problemi relativi allo smaltimento delle scorte di alcole e di acquavite.....

Vendita dei prodotti della distillazione.....

SETTORI : LINO - CANAPA - BACHICOLTURA - FORAGGI ESSICCATI ECC.....

Lino e canapa.....

Bachicoltura.....

Sementi di base e certificate.....

Foraggi essiccati.....

Fave, favette e piselli.....

SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.....

Controllo dell'osservanza nella commercializzazione dei prodotti delle norme comuni di qualità.....

Intervento nella commercializzazione dei prodotti per situazioni di crisi grave di mercato.....

Destinazione dei prodotti ritirati dalla vendita dalle Organizzazioni dei produttori.....

Erogazione dei contributi di compensazione alle Organizzazioni dei produttori per i prodotti ritirati dalla vendita.....

Compensazione finanziaria per le arance ed i mandarini esportati negli altri Paesi della CEE.....

Compensazione finanziaria per la trasformazione industriale di talune varietà di arance.....

Compensazione finanziaria per la produzione di succhi di limone.....

Aiuti alla produzione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.....

SETTORE TABACCO GREGGIO.....

Erogazione premio.....

Intervento di mercato nella commercializza
zione del tabacco in foglia ed in colli.....

Aiuto speciale per la riconversione del ta
bacco varietà beneventano.....

Aiuto speciale a favore di operatori tabac
chicoli colpiti dal sisma del novembre 1980..

Rapporti tributari per l'IVA -D.P.R. n.633
del 1972.....

Rapporti con la Comunità Economica Europea..

Rapporti con lo Stato.....

ATTIVITA' CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DEL
L'I.V.A.....

CENTRO ELABORAZIONE DATI.....

PERSONALE.....